



Città di Bolzano
Stadt Bozen

Immigrazione a Bolzano

GUIDA AI SERVIZI

ITALIANO

CON IL CONTRIBUTO DI

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE



A CURA DI

CUO
savera

COOPERATIVA SOCIALE | SOZIALGENOSSENSCHAFT

Osservatorio per le politiche sociali e la qualità della vita

Immigrazione a Bolzano – Guida ai servizi

Stesura: Cooperativa Savera

Editore: Comune di Bolzano – Osservatorio per le Politiche sociali e la Qualità della vita
Vicolo Gumer 7, 39100 Bolzano

Contatto: osservatorio@comune.bolzano.it

Coordinamento Comitato Scientifico e supervisione alla pubblicazione:

Carlo Alberto Librera

Layout: mediamac.design

Aggiornamento testi: Erjon Zeqo

È consentita la riproduzione d'informazioni, grafici e tabelle previa indicazione della fonte. Citazione: Comune di Bolzano. Immigrazione a Bolzano – GUIDA AI SERVIZI. Osservatorio per le Politiche sociali e la Qualità della vita, Ripartizione Servizi alla Comunità Locale, Comune di Bolzano. Questa pubblicazione è scaricabile dal sito del Comune di Bolzano www.comune.bolzano.it sotto la sezione "Osservatorio per le Politiche sociali e la Qualità della vita" e sotto la sezione Home > Servizi > I servizi per >I servizi per... > Cittadini con background migratorio e i cittadini comunitari > Pubblicazioni

Prefazione

La presente guida plurilingue, che nasce grazie a un cofinanziamento del Servizio coordinamento per l'integrazione della Provincia di Bolzano, contiene informazioni utili alle cittadine e ai cittadini con background migratorio e a coloro che sono impegnati nell'ambito dell'immigrazione. L'obiettivo della pubblicazione è quello di facilitare l'accesso alle istituzioni del territorio e di agevolare l'uso dei servizi pubblici presenti nella città di Bolzano. Per i cittadini e per le cittadine non sempre risulta immediatamente comprensibile dove rivolgersi, cosa chiedere e soprattutto quale servizio sia adeguato al soddisfacimento dei loro bisogni.

L'auspicio è che questo manuale pluringue diventi uno strumento utile per tutti i lettori e le lettrici e nel contempo che favorisca il processo di integrazione per una convivenza pacifica.

Convinti che ogni servizio offerto non può che migliorare in virtù di suggerimenti da chi lo utilizza, accogliamo con attenzione eventuali indicazioni volte a migliorare la presente guida plurilingue.

Dott. Juri Andriollo

Assessore alle Politiche sociali

osservatorio@comune.bolzano.it

NOTA REDAZIONALE

La presente guida, curata dalla cooperativa Savera, costituisce la sintesi di alcune informazioni importanti necessarie a favorire la partecipazione attiva dei cittadini stranieri alla vita sociale e allo sviluppo culturale del nostro territorio e a migliorare la conoscenza dei servizi dedicati alla cittadinanza nel Comune di Bolzano.

Questo importante manuale pratico, corredato di schede sinottiche con l'indirizzario integrato e riferimenti ipertestuali web, intende agire sul livello della informazione e della sensibilizzazione, garantendo percorsi individuali di inserimento e di orientamento, ma soprattutto fornendo una schedatura delle informazioni più rilevanti, eventualmente da aggiornare e integrare nel tempo, delle opportunità offerte ai cittadini migranti dai servizi presenti nel territorio comunale.

Il lavoro ha richiesto sia una ricerca di base per il reperimento delle informazioni più importanti necessarie all'aggiornamento e composizione delle schede, sia l'aggiornamento delle informazioni reperite attraverso la partecipazione dei curatori a diverse iniziative, incontri e seminari pubblici di approfondimento sul tema immigrazione e asilo.

Data anche la recente approvazione di alcune modifiche introdotte attraverso D.L. 113/2018 e successive modifiche, l'applicazione di alcune regole e procedure è in continua evoluzione e aggiornamento perciò si rende necessaria una opera costante di aggiornamento. Si tratta di una normativa in forte evoluzione della quale, per alcuni importanti istituti giuridici sono ancora in corso dei procedimenti giurisdizionali che potrebbero apportare ulteriori modifiche al tessuto normativo presente. Laddove è stato possibile sono riportate anche le tendenze e i presumibili sviluppi futuri.

Il testo della guida è indirizzato ai migranti presenti sul territorio del Comune di Bolzano con l'obiettivo di facilitare l'uso dei servizi anche da parte dell'utenza straniera, rendendo leggibile e semplificata la consultazione della normativa legata all'immigrazione. La guida nella sua interezza potrebbe essere molto utile anche per gli operatori dei servizi.

N.B. Alcune informazioni contenute nel testo della guida potrebbero essere variate e/o modificate nel corso della tempo trascorso per la realizzazione delle traduzioni, dell'impaginazione e della stampa del testo finale.

INDICE

1. Ingresso e soggiorno

- 1.1. Visti d'ingresso – 7
- 1.2. Permessi di soggiorno – 7
- 1.3. Permessi CE per soggiornanti di lungo periodo ex carta di soggiorno per stranieri – 11
- 1.4. Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno – 13
- 1.5. Ricongiungimento familiare – 14
- 1.6. Respingimento, espulsione, trattenimento – 20

2. Residenza, carta d'identità, codice fiscale, patente di guida, autocertificazione, traduzione e legalizzazione dei documenti

- 2.1. Iscrizione anagrafica e residenza – 23
- 2.2. Carta d'identità – 23
- 2.3. Carta provinciale dei servizi (tessera sanitaria - codice fiscale) – 24
- 2.4. Patente di guida – 26
- 2.5. Documenti di identificazione – 26
- 2.6. Autocertificazione – 27
- 2.7. Traduzione e legalizzazione dei documenti – 27

3. Asilo politico, rifugiati politici e permessi per motivi umanitari

- 3.1. Asilo politico e rifugiati politici – 28

4. Cittadinanza

- 4.1. Attribuzione automatica – 32
- 4.2. Cittadinanza per beneficio di legge – 32
- 4.3. Naturalizzazione – 32

5. Lavoro

- 5.1. Lavoro per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno – 34
- 5.2. Lavoro per chi viene dall'estero – 34
- 5.3. Lavoro autonomo – 38
- 5.4. Prestazioni previdenziali: assegni familiari, pensioni, recupero contributi in caso di rimpatrio – 39

6. Assistenza sanitaria

- 6.1. Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale – 41
- 6.2. Maternità e infanzia – 44
- 6.3. Contraccezione – 45
- 6.4. Interruzione di gravidanza – 45
- 6.5. Consultori familiari – 46

7. Assistenza economica sociale

- 7.1. Enti gestori dei servizi sociali: comunità comprensoriali e azienda servizi sociali di Bolzano – 47
- 7.2. Distretto socio-sanitario – 48
- 7.3. Servizi distrettuali – 48

8. Casa e alloggio

- 8.1. Alloggi in affitto – 52
- 8.2. Alloggi sociali – 52
- 8.3. Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie (sussidio casa) – 54
- 8.4. Case albergo – 54
- 8.5. Acquisto della casa – 55

9. Istruzione scolastica e universitaria

- 9.1. Iscrizioni scolastiche – 57
- 9.2. L'asilo nido – 58
- 9.3. La scuola materna – 58
- 9.4. La scuola primaria (elementare) – 61
- 9.5. La scuola secondaria di I grado (media) – 61
- 9.6. La scuola secondaria di II grado (superiore) – 62
- 9.7. L'università – 62
- 9.8. La formazione degli adulti – 63
- 9.9. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero – 63
- 9.10. Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni – 63
- 9.11. Disposizioni particolari per le professioni sanitarie – 64

10. Formazione professionale

- 10.1. Le tipologie formative – 65

11. La tutela dei diritti

- 11.1. Diritto alla difesa – 68
- 11.2. Il gratuito patrocinio – 68
- 11.3. Il difensore civico – 68
- 11.4. Disposizione a favore dei minori – 68
- 11.5. Misure contro la discriminazione razziale – 69

12. Cultura, educazione interculturale

- 12.1. Centri per lo sviluppo della cultura – 71
- 12.2. Educazione interculturale – 71
- 12.3. La cooperazione allo sviluppo – 71

1. Ingresso e soggiorno

1.1. VISTI D'INGRESSO

PER CHI?

Tutti i cittadini considerati stranieri, ovvero:

- I cittadini di Paesi non comunitari
- Gli apolidi

Alcuni cittadini non comunitari possono fare ingresso in Italia o nell'area Schengen in assenza di visto fino ad un massimo di 90 giorni in virtù di accordi bilaterali.

Il visto è un'autorizzazione rilasciata dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero che permette l'ingresso in Italia.

All'ingresso alla frontiera gli stranieri sono sottoposti ai controlli doganali e le autorità di frontiera timbrano il passaporto con la data e il luogo di transito.

LE TIPOLOGIE DI VISTI (ALCUNE TIPOLOGIE PIÙ COMUNI)

- Visto per motivi di studio/formazione: ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia.
- Visto per ricongiungimento familiare: ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta.
- Visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale): si ottiene solo dopo di «nulla osta» al lavoro.
- Visto per motivi di lavoro autonomo non occasionale. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività.
- Visto per turismo consente l'ingresso in Italia o nello Spazio Schengen, ai cittadini stranieri che viaggino per motivi turistici fino ad un massimo di 90 giorni.

1.2. PERMESSO DI SOGGIORNO

PER CHI?

Possono soggiornare in Italia, gli stranieri che hanno fatto regolare ingresso sul territorio dello Stato salvo i casi di esenzione previsti da accordi internazionali.

Il permesso di soggiorno (PDS) deve essere richiesto al Questore della provincia ove lo straniero si trova entro **otto giorni lavorativi** dal suo ingresso¹.

I cittadini stranieri maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, sottoscrivono con lo Stato l'**accordo di integrazione** contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno.

Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli **uffici postali** saranno convocati dall'Ufficio Immigrazione per essere sottoposti ai **rilievi foto-dattiloscopici** e per la consegna del permesso di soggiorno.

La richiesta di Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo per sé e i propri familiari a carico deve essere presentata con un unico kit.

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di **novanta giorni dalla scadenza**, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di **durata biennale**, entro **sessanta giorni** per quelli per lavoro **annuale**, entro **trenta giorni** per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

La durata del permesso

Per i permessi di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia la durata è quella prevista dal visto di ingresso. La durata non può comunque essere:

- superiore a tre mesi per **affari e turismo**;
- superiore ad un anno, in relazione alla **frequenza di un corso per studio** o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- superiore a due anni per **lavoro autonomo**, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o **per ricongiungimento familiare**.

Conversione del permesso di soggiorno

Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il **nulla osta** allo Sportello unico per l'immigrazione della Questura. Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.

***N.B. – attenzione il decreto non viene emesso con regolarità annuale!**

.....

1 Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea la presentazione delle istanze di carta di soggiorno presso gli uffici postali è facoltativa, potranno indifferentemente recarsi presso tali uffici o presso gli Uffici Immigrazione delle Questure. Gli 8 giorni lavorativi dovranno essere conteggiati escludendo le domeniche e i festivi.

Il permesso di soggiorno per **motivi di studio/formazione** può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia.

Il permesso di soggiorno per **lavoro stagionale** può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando:

- lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e, alla fine del primo periodo di lavoro stagionale concesso, sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

COME?

Le istanze di rilascio e rinnovo di permesso per cittadini extracomunitari rientranti nelle seguenti tipologie dovranno essere presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati².

Possono esser **presentate presso gli Uffici Postali** le richieste inerenti alle sotto riportate tipologie di permessi di soggiorno:

- Adozione e Affidamento
- Aggiornamento e duplicato del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
- Attesa occupazione
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Asilo politico rinnovo
- Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
- Conversione permesso di soggiorno
- Duplicato Permesso di soggiorno
- Famiglia
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro casi particolari previsti
- Lavoro subordinato-stagionale
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva

.....

2 All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento degli importi stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

- Ricerca scientifica
- Status apolide rinnovo
- Studio
- Tirocinio formazione professionale
- Turismo
- Carta blu UE

La richiesta di rilascio e rinnovo di tutte le altre tipologie di permesso-carta di soggiorno dovrà essere presentata presso gli **Uffici Immigrazione delle Questure**, competenti territorialmente.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un **Patronato**.

Al momento della presentazione dell'istanza allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'istanza dovrà essere presentata in **busta aperta** e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'interessato;

La **ricevuta** che viene rilasciata allo straniero all'atto della presentazione della domanda riporta i **codici di accesso all'area riservata** per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.

In caso di richiesta di rinnovo del Permesso di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso di soggiorno da rinnovare o da aggiornare.

DOVE?

Questura di Bolzano - Polizeipräsidium Bozen

Divisione P.A.S.I. - Uff. Polizia dell'Immigrazione e degli Stranieri

Via Largo Giovanni Palatucci 1, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 94 76 16

E-mail: immig.quest.bz@pecps.poliziadistato.it

Lunedì: 8:30-12:00

Martedì: 8:30-12:00

Mercoledì: 8:30-12:00

Giovedì: 8:30-12:00 / 15:00-17:00

Venerdì: 8:30-12:00

Poste Italiane

Bolzano Centro

Piazza della Parrocchia 13, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 32 22 60

Fax: 0471 32 22 40

Bolzano 5

Viale Amedeo Duca D'Aosta 104, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 47 37 11

Fax: 0471 40 13 11

1.3. PERMESSO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO EX CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI

Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il **permesso CE per soggiornanti di lungo periodo** (articolo 9 T.U. immigrazione)³ deve sostenere e superare il **test di conoscenza della lingua italiana**.

Per sostenere il test deve inviare alla **Prefettura** della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>⁴

Sono esentati dal test:

- i figli minori di 14 anni;
- le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica.

Non è tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero che:

- a. è in possesso di **attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana** a un livello non inferiore **all'A2** del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
- b. che ha ottenuto, nell'ambito dei **crediti maturati per l'accordo di integrazione**;
- c. che ha conseguito il **diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado** presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
- d. straniero ha fatto ingresso in Italia in qualità di: **dirigente o lavoratore altamente qualificato**.

.....

- 3 Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri che siano ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- 4 Sul sito è possibile consultare il risultato del proprio test. Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all'ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre online entro 60 giorni l'interessato indicando la data e la sede dell'esame. In caso di esito positivo del test, la prefettura ne dà comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.

COME?

Il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesta dallo straniero titolare di un Permesso di soggiorno per un motivo che consente un **numero indeterminato di rinnovi** (famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, asilo politico, residenza elettiva, motivi religiosi, status apolidia), regolarmente soggiornante in Italia da almeno **5 anni**;

Per istanza del singolo straniero privo di familiare a carico in Italia, il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale⁵;

Il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo può essere **richiesta anche dal coniuge e i figli minori conviventi** dello straniero richiedente. In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.

Il coniuge e i figli minori conviventi ultraquattordicenni dello straniero richiedente il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo devono provvedere a compilare un proprio modulo 1 (o anche il modulo 2 se in possesso di redditi propri individuali);

Il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell' U.E. residente in Italia. In tali casi l'istanza deve essere corredata unicamente da documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela;

Il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato⁶ e costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.

COSA?

(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod.)

- Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente

.....

- 5 Nei casi nei quali l'ordinamento non disponga l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. collaboratori domestici) il reddito potrà essere dimostrato con altra obiettiva documentazione (busta paga, contributi INPS);
- 6 Il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciata allo straniero per il quale sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi previsti dall'art. 381 c.p.p., o pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Ne è disposta la revoca se è stata emessa sentenza di condanna anche non definitiva per i predetti reati.

(vedi tabella n°4);

- Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD, rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente;
- Certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
- La richiesta di Carta di soggiorno anche per i figli minori che hanno superato i 14 anni di età deve essere corredata da:
 - Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall'estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana salvo diversamente disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare.
 - Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell'art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche.

DOVE?

Vedi sezione 1.2

1.4. ACCORDO DI INTEGRAZIONE PER LO STRANIERO CHE RICHIEDE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

È entrato in vigore il 10 marzo 2012 il «Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato», e da tale data gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le Questure⁷.

L'accordo è articolato per crediti, ha la durata di due anni ed è prorogabile di uno. In rappresentanza dello Stato è firmato dal Prefetto o da un suo delegato.

Con sua la sottoscrizione lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana o tedesca⁸ parlata (almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento), una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della

.....

7 Con tale istituto si è voluta perseguire la strada del patto con il cittadino non appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante, fondato su reciproci impegni. Da parte dello Stato, quello di assicurare il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; da parte del cittadino straniero, l'impegno al rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.

8 Per il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, a garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

Per considerare adempiuto l'accordo, all'atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno **trenta crediti**⁹ che ricomprendano obbligatoriamente i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e/o tedesca e della vita civile e sociale in Italia.

All'atto della sottoscrizione vengono attribuiti allo straniero 16 crediti e viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti o i Centri Territoriali Permanenti (CTP).

DOVE?

Centri linguistici: <http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/lingue/migrazione-alfabetizzazione.asp>

1.5. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

L'unità familiare:

“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”

(Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo)

L'unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall'ordinamento italiano¹⁰.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, oppure con visto di ingresso al seguito del proprio familiare;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o con cittadini

.....

9 In alcuni casi - come, ad esempio, l'aver commesso reato o gravi violazioni della legge - i crediti potranno anche esser decurtati e/o persi. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata - come detto - in trenta crediti, è decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato.

10 Il ricongiungimento familiare, è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socio-culturale che facilita l'integrazione nello Stato, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale.

stranieri regolarmente soggiornanti. La mancata convivenza comporta la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, a meno che i due coniugi abbiano avuto figli a seguito del matrimonio.

- al genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia, a condizione che questi non sia stato privato dalla potestà genitoriale secondo la legge italiana.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per una durata pari al permesso di soggiorno del familiare straniero che ha richiesto il ricongiungimento familiare.

La titolarità del permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo entro i limiti d'età previsti dalla legge italiana.

In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito, in presenza dei requisiti in permesso per lavoro o per studio.

Infine, è prevista una tutela rafforzata contro l'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare che impone all'amministrazione di valutare in concreto la situazione dell'interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali.

COME?

L'ingresso dei familiari di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avviene previo rilascio di un visto per ricongiungimento familiare. Il visto di ingresso deve essere richiesto dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia presentando la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, utilizzando la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

Dal 17 agosto 2017 la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare è interamente digitale attraverso il sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>, deve ora anche essere corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l'alloggio¹¹, scannerizzata dall'interessato e inviata in allegato alla richiesta di ricongiungimento.

.....

11 così come previsto dall'art. 29, comma 3 del testo unico dell'Immigrazione

L'innovazione consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all'alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni - nuovo limite temporale imposto dalla norma - dalla presentazione della domanda.

PER CHI?

Lo straniero che voglia richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare **di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno**, in corso di validità o per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per asilo, studio, motivi religiosi o familiari.

Il rilascio del visto e il successivo ottenimento del ricongiungimento sono subordinati all'accertamento della sussistenza di alcuni requisiti. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia deve infatti dimostrare la disponibilità di:

- **Un'abitazione adeguata**, dotata cioè dei requisiti igienici e sanitari, accertati dal certificato di idoneità abitativa. L'interessato dovrà quindi richiedere l'apposito certificato all'Ufficio Tecnico del Comune di residenza.¹²

I requisiti relativi all'idoneità abitativa:

Superficie per abitante

- 1 abitante: 14 metri quadrati
- 2 abitanti: 28 metri quadrati
- 3 abitanti: 42 metri quadrati
- 4 abitanti 56 metri quadrati
- Per ogni abitante successivo + 10 metri quadrati

Composizione dei locali:

- Stanza da letto per 1 persona: 9 metri quadrati
- Stanza da letto per 2 persone: 14 metri quadrati + una stanza soggiorno di 14 metri quadrati

Per gli alloggi monostanza (monolocali):

- 1 persona: 28 metri quadrati (comprensivi del bagno)
- 2 persone: 38 metri quadrati (comprensivi del bagno)

.....

12 Se la persona che chiede il ricongiungimento è ospite dovrà accompagnare all'istanza di ricongiungimento anche la dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento, secondo il modello S2, dalla quale si evince il consenso ad ospitare anche il familiare o i familiari ricongiunti. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su modello S1. Il richiedente dovrà allegare alla domanda anche una copia del contratto di locazione o comodato o proprietà dell'immobile, della durata non inferiore a sei mesi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Altezza minima:

- 2,70 metri

Aerazione adeguata:

- Soggiorno e cucina con finestra apribile.
- Bagno, quando non dotato di finestra, munito di impianto di aspirazione meccanica
 - Un reddito minimo annuo¹³ derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare che si vuole ricongiungere. Questo parametro di reddito è suscettibile di annuale aggiornamento e il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere¹⁴.

La documentazione da presentare per attestare la disponibilità del reddito varia a seconda della tipologia di occupazione del richiedente. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti di abitazione idonea e reddito per i richiedenti asilo e rifugiati.

PER CHI?

I familiari ricongiungibili

Lo straniero in Italia può chiedere il ricongiungimento dei seguenti familiari ancora all'estero:

- **Il coniuge**¹⁵ che abbia compiuto 18 anni e con cui il soggiornante in Italia non sia legalmente separato.
- **I figli** che al momento dell'istanza di ricongiungimento siano **minori di 18 anni**, anche quelli del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l'altro genitore (qualora esista) abbia espresso il suo consenso. I figli minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
- **I figli maggiorenni** che siano **a carico dello straniero** soggiornante in Italia, quando questi, **per ragioni oggettive**, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per gravi motivi di salute che comportino invalidità totale.

.....

13 Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto è di € 11.778,00. Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all'importo di 11.778,00 euro si deve aggiungere per ogni persona l'importo di 2.944,50 euro.

14 Ad esempio, per l'anno 2018, il richiedente regolarmente soggiornante in Italia che desideri ricongiungersi con il coniuge e con un figlio deve possedere un reddito pari ad € 11.778 (ovvero € 5.889 + 2.944,50 + 2.944,50).

15 Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non può richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge se già sposato con altro coniuge residente in Italia

- **I genitori a carico** dello straniero soggiornante in Italia o i genitori con più di 65 anni di età, quando non esistano altri figli in grado di provvedere al loro sostentamento nel Paese di origine o di provenienza o se gli altri figli non possano provvedervi per gravi motivi di salute, documentabili.
- Nel caso di genitori con più di 65 anni di età è richiesta altresì un'assicurazione sanitaria¹⁶.

È consentito l'ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore¹⁷.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regola **le unioni civili tra persone dello stesso sesso**, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani¹⁸.

COME?

Se la domanda è accolta lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento, trasmettendo per via telematica direttamente agli Uffici Consolari Italiani nel Paese di origine o di residenza del familiare ancora all'estero e da ricongiungere, aprendo la seconda fase della procedura, ovvero la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.

Bisogna presentare agli Uffici Consolari:

- la richiesta di rilascio del visto di ingresso,
- la certificazione attestante il rapporto di parentela, tradotta e legalizzata¹⁹.
- Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o se quest'ultima non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, anche procedendo all'esame del DNA, effettuate a spese degli interessati.

.....

16 Al momento della presentazione della richiesta di ricongiungimento è sufficiente presentare una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa. Questa deve poi essere sottoscritta entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato e prima della presentazione allo Sportello Unico, alle seguenti condizioni: l'assicurazione non deve avere data di scadenza e dovrà coprire rischi di malattia, infortuni e maternità

17 Vedi MINISTERO DELL'INTERNO, Circolare del 17 febbraio 2009, n. 737
Vedi: Ordinanza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, del 5 dicembre 2012: Discriminatorio negare ai genitori ultra 65enni di immigrati extracomunitari, entrati in Italia per ricongiungimento familiare, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

18 Vedi: Circolare Ministero Interno del 5 agosto 2016, n. 3511

19 Non si procede alla legalizzazione quando siano stati stipulati accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri in base alla Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L'Aja, 1961)

- Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

Se la domanda è **respinta**, contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso presso il **Tribunale ordinario della sede di residenza del richiedente** regolarmente soggiornante in Italia.

- Il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta.
- Se il richiedente è titolare dello status di rifugiato il rigetto della domanda non può essere motivato solo dalla mancanza di documenti attestanti l'esistenza dei vincoli familiari o il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari.
- Entro 48 ore dall'ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il familiare regolarmente residente in Italia deve presentare la dichiarazione scritta di cessione fabbricato all'autorità di pubblica sicurezza.

Ingresso con familiare a seguito

Qualora il familiare che ha i requisiti per il ricongiungimento desideri entrare in Italia contestualmente ed insieme al proprio familiare che ha già ottenuto un visto di ingresso (per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi) può richiedere un visto di ingresso per familiare al seguito. Al fine di ottenere tale visto è necessario soddisfare le stesse condizioni previste per il ricongiungimento familiare (ovvero requisiti di parentela e di disponibilità di alloggio e di reddito). Si dovrà utilizzare il **modello T**, mediante la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

Solo in questo caso, **lo straniero titolare del permesso di soggiorno che presenti la sua richiesta mentre si trova ancora all'estero** può avvalersi di un **procuratore speciale in Italia** per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Pertanto, all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione già prevista per il ricongiungimento familiare, dovrà aggiungere altresì:

- Fotocopia di un documento d'identità del procuratore delegato
- Delega a favore di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia ai fini della presentazione dell'istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto un visto, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana nel paese di origine o di residenza del richiedente.

1.6. RESPINGIMENTO, ESPULSIONE, TRATTENIMENTO

I provvedimenti con cui lo Stato italiano dispone l'allontanamento dal suo territorio dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi qualificati come stranieri in senso tecnico, secondo la definizione normativa (art. 1, co. 1, D. Lgs. 286/1998, di seguito T.U.) che non hanno titolo per soggiornarvi, si suddividono in due grandi categorie: i **respingimenti** e le **espulsioni**.

Respingimento

- a. I respingimenti (art. 10 T.U.) sono disposti dall'autorità amministrativa di pubblica sicurezza e possono essere di due tipi:
- respingimento immediato (art. 10, co. 1, T.U.) disposto dalla polizia di frontiera e immediatamente eseguito;
 - respingimento differito nel tempo (art. 10, co. 2, T.U.) disposto dal questore.

PER CHI?

Per gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza documenti validi per l'ingresso in Italia. Vengono inoltre respinti e riaccompagnati alla frontiera gli stranieri:

- che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
- sprovvisti dei requisiti per l'ingresso, anche se temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

Divieto di respingimento per²⁰:

- I richiedenti **asilo**;
- Chi ha il riconoscimento dello status di **rifugiato**;
- Chi gode delle misure di **protezione temporanea per motivi umanitari**.²¹;
- I minori non accompagnati.

.....

20 Le disposizioni sui respingimenti non si applicano ai richiedenti asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero di misure di protezione per motivi umanitari (art. 10, co. 6, T.U.). In nessun caso può disporsi il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa essere rinvio verso altro Stato in cui non possa essere protetto dalla persecuzione (art. 19, co. 1, T.U.)

21 Ovviamente, queste garanzie, sostanzialmente previste a tutela dei richiedenti protezione internazionale e fino all'esito della relativa domanda, trovano concreta applicazione solo nel caso in cui lo straniero, che si trovi nella condizione di essere respinto - cioè tutti coloro che sbarcano sulle coste italiane o sono soccorsi in mare aperto da unità navali e condotti nei centri hotspot -, sia messo nelle condizioni di manifestare la volontà di presentare domanda di protezione. L'omessa tempestiva informazione del diritto di chiedere asilo, oppure il tardivo recepimento della predetta volontà vanificano - di fatto - le disposizioni relative ai divieti di respingimento, che corrono il rischio di restare sulla carta.

Espulsione

Le espulsioni, che si distinguono in due grandi categorie a seconda dell'autorità che le emette:

1. **dall'autorità amministrativa** di pubblica sicurezza nei confronti di stranieri che siano in posizione di soggiorno irregolare o che siano ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (art. 13 T.U.),
2. **dall'autorità giudiziaria**, in conseguenza di procedimenti penali, che sono di quattro tipologie:
 - espulsione a titolo di **misura di sicurezza**, disposta nei confronti del condannato straniero socialmente pericoloso (art. 15 T.U., codice penale e altre leggi);
 - espulsione a titolo di **misura alternativa alla detenzione** riguardante il detenuto straniero in fase di espiazione di una condanna definitiva, negli ultimi due anni di esecuzione della pena (art. 16 T.U.);
 - espulsione a titolo di **sanzione sostitutiva della pena** riguardante lo straniero in situazione di soggiorno irregolare che deve essere condannato per un reato punito con la pena della reclusione inferiore a due anni (art. 16 T.U.);
 - espulsione a titolo di **sanzione alternativa della pena pecuniaria** (art. 16 T.U.) applicabile dal giudice di pace in caso di condanna per i reati d'ingresso e soggiorno illegale (art. 10 bis T.U.) e d'inottemperanza, anche reiterata, all'ordine di allontanamento del questore (art. 14, co. 5 ter e quater, T.U.)

RICORSO

Le espulsioni rappresentano un fatto molto grave: se si riceve una espulsione o se si ha timore di poterla ricevere **rivolgersi immediatamente agli uffici di consulenza e/o legali**.

Si può presentare ricorso contro il decreto di espulsione al Tribunale ordinario entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di 30 giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

DOVE?

Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

Categorie di stranieri non espellibili:

La legge prevede che alcune categorie di stranieri non possono essere espulsi e che devono ricevere un permesso di soggiorno provvisorio o definitivo:

- Stranieri minori di anni 18
- Stranieri in possesso Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (espellibile solo per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale)
- Stranieri conviventi con parenti entro il 4° grado o con coniuge di nazionalità italiana
- Donne in stato di gravidanza e nei 6 mesi dopo la nascita del figlio.

Trattenimento

È disposto dal Questore per il tempo strettamente necessario presso il **centro di permanenza temporanea** quando non è possibile eseguire con immediatezza l'**espulsione**. Il provvedimento deve essere convalidato entro 48 ore dal giudice. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 180 giorni.

2. Residenza, carta d'identità, codice fiscale, patente di guida, autocertificazione, traduzione e legalizzazione dei documenti

2.1. ISCRIZIONE ANAGRAFICA E RESIDENZA

COME?

L'iscrizione anagrafica di un cittadino straniero regolarmente soggiornante viene effettuata presso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove vanno indicate le proprie generalità, il luogo di provenienza e l'indirizzo di dimora abituale nel Comune. Bisogna esibire il permesso di soggiorno in originale ed il passaporto. I Vigili urbani faranno dei sopralluoghi a casa per accertare la dimora abituale.

Una volta **ottenuta l'iscrizione anagrafica**, possono essere richiesti tutti i documenti di competenza dell'Ufficio Anagrafe (stato di famiglia, residenza ecc.), è possibile ottenere la Carta d'identità (documento non valido per l'espatrio per i cittadini extra UE) e si ha accesso ai servizi sociali erogati dal Comune quali assistenza sociale, iscrizione agli asili nido ecc. L'iscrizione anagrafica è anche requisito indispensabile per il rilascio o la conversione della patente di guida.

L'iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente deve essere **rinnovata entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno**²². Se si trasferisce la dimora abituale in un'altra casa si deve comunicare **la variazione** all'Ufficio Anagrafe dove ci si è iscritti. Le cancellazioni anagrafiche, così come le iscrizioni e le variazioni, vengono comunicate d'ufficio dall'Ufficio Anagrafe alla Questura competente entro il termine di 15 giorni.

2.2. CARTA D'IDENTITÀ

PER CHI?

La Carta d'identità è il documento che attesta l'identità di un soggetto e può essere rilasciato a tutti i cittadini residenti nel Comune²³.

.....

22 Trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, se non viene presentata domanda di rinnovo dell'iscrizione anagrafica, la legge prevede la cancellazione anagrafica dello straniero per irreperibilità accertata, salvo la possibilità di provvedere al rinnovo entro i successivi trenta giorni.

23 Per i cittadini extracomunitari non vale come documento di espatrio.

COME?

Validità temporale²⁴

- 3 anni per minori dai 0 ai 3 anni di età;
- 5 anni per minori dai 3 ai 18 anni di età;
- 10 anni per maggiorenni.

Il documento può essere rinnovato 180 giorni prima della scadenza. Il rilascio prima di questo termine è previsto solo in caso di deterioramento oppure di smarrimento/furto (comprovati da denuncia). La variazione dei dati concernenti lo stato civile, la residenza o la professione non costituisce motivo per il rinnovo.

DOVE?

Si richiede all'Ufficio Anagrafe dove è stata presentata domanda di iscrizione anagrafica.

Ufficio Servizi Demografici

Ripartizione

1. Affari Generali e Personale

Via Vintler 16, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 99 71 11 (centralino)

Fax: 0471 99 71 70

E-mail: 1.4.0@comune.bolzano.it

demografici.comune.bz@legalmail.it

PEC: 1.4.0@pec.bolzano.bozen.it

2.3. CARTA PROVINCIALE DEI SERVIZI (TESSERA SANITARIA - CODICE FISCALE)

PER CHI?

Dal 2011 le vecchie tessere sanitarie sono state sostituite con la nuova Carta Provinciale dei Servizi attraverso la quale accedere ai servizi telematici dell'Amministrazione pubblica.

La tessera sanitaria, oltre ad essere lo strumento per usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (senza sostituire il libretto sanitario), ha la stessa validità del tesserino del codice fiscale. La tessera sanitaria garantisce l'assistenza sanitaria anche nei paesi dell'Unione Europea.

.....
24 La scadenza dei documenti rilasciati o rinnovati dopo il 9.2.2012 coincide con il giorno del compleanno del titolare; ad esempio, un documento rinnovato/ rilasciato il 26 marzo 2012 ad un maggiorenne nato il 4 giugno, scadrà il 4 giugno 2022 (e non il 26.3.2022).

COME?

Il codice fiscale è costituito da una serie di lettere e numeri che servono a identificare una persona ai fini fiscali, nei documenti di lavoro e per pagare le tasse.

DOVE?

A Bolzano, la Carta Provinciale dei Servizi può essere richiesta e attivata presso gli sportelli della rete civica:

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Vicolo Gumer 7, 39100 Bolzano (piano terra edificio comunale)

Telefono: 0471 99 76 21

E-mail: urp@comune.bolzano.it

Lunedì: 8:30-12:30

Martedì del cittadino: 8:30-13:00 / 14:00-17:30

Mercoledì: 8:30-12:00

Giovedì del cittadino: 8:30-13:00 / 14:00-17:30

Venerdì: 8:30-12:30

Oppure presso:

I 5 Centri Civici di Quartiere

Centro civico Centro-Piani-Rencio

Vicolo Gumer 7, 39100 Bolzano (piano terra edificio comunale)

Telefono: 0471 99 75 93

E-mail: centro@comune.bolzano.it

Centro civico Oltrisarco-Aslago

Piazza Angela Nikoletti 4, 39100 Bolzano (1° piano)

Telefono: 0471 99 70 70

Fax: 0471 99 70 74

E-mail: oltrisarco@comune.bolzano.it

Centro civico Europa-Novacella

Via Dalmazia 30/C, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 99 70 80

Fax: 0471 99 70 84

E-mail: europa@comune.bolzano.it

Centro civico Don Bosco

Piazza Don Bosco 17, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 99 70 50

Fax: 0471 99 70 54

E-mail: donbosco@comune.bolzano.it

Centro civico Gries-S. Quirino

Piazza Gries 18, 39100 Bolzano (Antico Municipio di Gries)

Telefono: 0471 99 70 60

Fax: 0471 99 70 64

E-mail: gries@comune.bolzano.it

Distretti socio-sanitari per il rilascio (vedi sotto sezione 7.3)

In caso di furto o smarrimento può essere chiesto un duplicato

2.4. PATENTE DI GUIDA

PER CHI?

La patente di guida è l'abilitazione rilasciata per guidare automezzi e ciclo motori.

COME?

Si ottiene con un esame che comprende anche una prova pratica di guida.

DOVE?

Per informazione rivolgersi presso una qualsiasi Scuola Guida o all'Ufficio Motorizzazione - Provincia autonoma di Bolzano.

Ripartizione Mobilità – provincia Autonoma di Bolzano

Piazza Silvius Magnago 3, 39100 Bolzano (Palazzo 3b)

Telefono: 0471 41 46 90

Fax: 0471 41 46 99

Web: <http://www.provincia.bz.it/turismo-mobilita/mobilita/>

La **patente internazionale** va richiesta al proprio Paese d'origine e perde di validità dopo un anno di residenza in Italia.

2.5. CUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

In Italia si è tenuti a esibire i documenti (carta di identità, passaporto, permesso di soggiorno e anche la patente) su richiesta di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili Urbani. Se i documenti sono stati richiesti e si è in attesa del rilascio, bisogna conservare e portare con sé la ricevuta della domanda.

2.6. AUTOCERTIFICAZIONE

Una serie di certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione rilasciata dall'interessato sotto la sua responsabilità su moduli prestampati forniti dalle Amministrazioni.

2.7. TRADUZIONE E LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

PER CHI?

Nel caso in cui si ha un documento in lingua straniera che deve essere tradotto e legalizzato per l'Amministrazione italiana.

DOVE?

- Bisogna rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciate, Consolati) nei vari Paesi di origine del cittadino straniero.
- Se il documento da tradurre è già in Italia, bisogna rivolgersi al **Tribunale di Bolzano** che possiede l'albo dei **Traduttori ufficiali** o ai **Mediatori interculturali** abilitati. Giudice di Pace – asseverazione.

Tribunale di Bolzano

Piazza Tribunale 1, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 22 61 11 (centralino)

3. Asilo politico, rifugiati politici e permessi per motivi umanitari

3.1. ASILO POLITICO E RIFUGIATI POLITICI

Le differenze tra asilo politico, protezione sussidiaria e umanitaria

- **Protezione internazionale:**
 - Asilo / status di rifugiato
 - Protezione sussidiaria
- **Protezione umanitaria**

ASILO POLITICO

Al titolare dello **status di rifugiato** viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo politico. Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra²⁵.

Per **atti di persecuzione** si intende ad esempio: violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale; atti diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia; provvedimenti giudiziari, amministrativi o di polizia discriminatori o sproporzionati; sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.

Non basta però che una persona abbia subito e sia a rischio di subire questi atti di persecuzione perché ottenga l'asilo politico, occorre che questi atti siano riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale di appartenenza, opinione politica.

A seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, la questura dovrà rilasciare il relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabili. Il permesso **dà diritto a chi ne è titolare di:**

- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Accedere al pubblico impiego.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps.
- Accesso allo studio.
- Titolo di viaggio: lo Stato italiano ha l'obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto.

.....

25 La Convenzione di Ginevra all'articolo 1 sancisce che è rifugiato "chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra"

- Ricongiungimento familiare: il titolare di asilo politico può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
- Cittadinanza italiana: i tempi previsti per poter richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione sono ridotti alla metà, essendo necessari 5 anni di permanenza in Italia anziché 10.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

La protezione sussidiaria viene rilasciata dalla Commissione Territoriale competente qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri **il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine**. Per danno grave si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di trattamento inumano, la minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il relativo permesso di soggiorno avente durata di 5 anni viene rilasciato dalla Questura e può essere rinnovato previa verifica del perseverare delle cause che ne hanno consentito il rilascio. Il permesso dà diritto a chi ne è titolare di:

- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Accedere al pubblico impiego.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps.
- Accesso allo studio.
- Titolo di viaggio: la questura dovrebbe rilasciare un titolo di viaggio valido solo se il titolare di protezione sussidiaria ha valide ragioni che non gli consentono di richiedere il passaporto all'autorità diplomatica del paese di origine. A volte non è sempre così e dipende da quale questura: in caso di abusi o segnalazioni occorre sempre far riferimento alle associazioni che tutelano i diritti dei rifugiati.
- Ricongiungimento familiare: anche in questo caso il titolare di protezione sussidiaria può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
- È possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinunciando così allo status di protezione sussidiaria.

PROTEZIONE UMANITARIA

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato quando non sussistono i requisiti per l'asilo politico né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a tale permesso quando sussistono

seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano.

Il permesso è rilasciato dalla Questura su richiesta della Commissione territoriale che ha provveduto ad esaminare la situazione del richiedente, oppure su richiesta del cittadino straniero.

Le principali misure del D.L. 113/2018 (c.d. decreto Salvini) Sicurezza e immigrazione relativo alle politiche migratorie:

- **Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario:**
 - atti di particolare valore civile,
 - grave sfruttamento lavorativo,
 - violenza domestica,
 - eccezionali calamità naturali,
 - motivi di salute di eccezionale gravità,
- **Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) (180 giorni), una durata conforme ai tempi massimi previsti dalla direttiva europea sui rimpatri 2008/115/CE.**
- **Trattenimento** dei richiedenti asilo negli Hot Spot, per un periodo non superiore a 30 giorni, al fine di accertarne l'identità o la cittadinanza. Laddove non sia stato possibile determinarne l'identità, il trattenimento potrà essere effettuato nei centri di permanenza per il rimpatrio **fino ad un massimo di 180 giorni.**
- Possibilità di trattenimento degli stranieri da espellere anche in strutture idonee nella disponibilità della pubblica sicurezza in caso di indisponibilità dei CPR.
- Validità del divieto di reingresso dello straniero espulso non solo in Italia, ma nello spazio Schengen. - Soppressione della disposizione che ha istituito trenta sportelli comunali per il rimpatrio volontario e trasferimento delle risorse al fondo rimpatri del Ministero dell'interno.
- Ampliamento della platea dei reati per il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendo fattispecie delittuose di allarme sociale, come violenza sessuale e reati legati agli stupefacenti.
- Cessazione della protezione internazionale per rientro del titolare nel Paese di origine.
- Disposizioni per impedire il ricorso strumentale alle domande reiterate di protezione internazionale.
- Possibilità per la Commissione territoriale di sospendere l'esame della domanda quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale e ricorrono i presup-

posti di pericolosità. In tal caso, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale. Entro dodici mesi dalla sentenza definitiva di assoluzione, l'interessato potrà chiedere la riapertura del procedimento. Trascorso tale termine, senza richiesta di riapertura, la Commissione competente dichiara l'estinzione del procedimento.

- **Riserva di accoglienza nel sistema ex-SPRAR** per i soli **titolari di protezione internazionale** e per i **minori stranieri non accompagnati**.
- **L'esclusione del PDS temporaneo per esigenze di carattere umanitario come titolo valido per l'iscrizione all'anagrafe** non pregiudica l'accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo (iscrizione al servizio sanitario, accesso al lavoro, iscrizione scolastica dei figli, misure di accoglienza) che si fondano sulla titolarità del permesso di soggiorno.
- **Revoca della cittadinanza** per reati di terrorismo accertati con sentenza definitiva, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati in parola.

DOVE?

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

Viale Principe Eugenio di Savoia 11, 39100 BOLZANO

Telefono: 0471 294611 (centralino)

PEC: protocollo.comgovbz@pec.interno.it

Web: <http://www.prefettura.it/bolzano/multidip/index.htm>

4. Cittadinanza

4.1. ATTRIBUZIONE AUTOMATICA

COME?

La cittadinanza si ottiene:

- **per nascita** da genitore italiano;
- **transizione di diritto**, lo straniero che diventa cittadino italiano per naturalizzazione, trasmette automaticamente la cittadinanza italiana ai propri figli minori che, al raggiungimento della maggiore età, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.

4.2. CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE

Lo straniero il cui genitore o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni) sono cittadini italiani può acquistare, dietro esplicita dichiarazione, la cittadinanza italiana:

- Se presta servizio militare per lo Stato
- Se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato
- Se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni in Italia

Lo straniero nato in Italia può diventare cittadino italiano se risiede legalmente nel territorio italiano senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età e manifesta la volontà di acquisire la cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età, ovvero prima di compiere 19 anni.

4.3. NATURALIZZAZIONE

La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza attraverso l'emana-
zione di un provvedimento amministrativo, che può aversi:

In seguito a matrimonio con cittadina/o italiana/o:

COME?

Quando si ha almeno 24 mesi di residenza legale in Italia dopo il matrimonio oppure dopo almeno 3 anni dalla data del matrimonio.

DOVE?

Prefettura (per la Provincia di Bolzano: **Commissariato del governo**) (autorità consolare italiana all'estero, se si risiede all'estero)

Ministero dell'Interno: deve emanare, entro **quattro**²⁶ anni dalla domanda il decreto di cittadinanza; in mancanza, dopo tale termine, l'interessato/a matura un diritto soggettivo e può ottenere dal **giudice ordinario** un provvedimento dichiarativo di cittadinanza.

Per naturalizzazione ordinaria, che viene concessa al cittadino/ straniera/o extracomunitaria/o se:

- Risiede regolarmente e ininterrottamente in Italia da minimo dieci anni e ha un'effettiva ed abituale dimora
- È sempre stato in regola con le norme sul soggiorno

La richiesta di cittadinanza per naturalizzazione deve essere presentata al Commissariato del Governo.

Elenco dei documenti da presentare al Commissariato del Governo per la naturalizzazione ordinaria:

a. Documenti da richiedere nel paese di origine²⁷:

1. estratto dell'atto di nascita completo con indicati nome del padre e della madre tradotto e autenticato dall'autorità diplomatica o consolare italiana
2. certificati penali del paese di origine tradotti e autenticati

b. Documenti che si possono fare in Italia o semplicemente autocertificare (dichiarare sotto propria responsabilità) sulla domanda:

1. residenza storica negli ultimi 10 anni in Italia: indicare dove si è stati residenti (città, indirizzo)
2. stato di famiglia: da quante persone è composta la famiglia in Italia
3. situazione penale: certificato generale del casellario giudiziale (Tribunale)
4. dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni
5. dichiarazione per autorizzare le autorità del proprio paese a rilasciare tutte le informazioni necessarie alle autorità italiane.

DOVE?

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

Viale Principe Eugenio di Savoia 11, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 29 46 11 (centralino)

PEC: protocollo.comgovbz@pec.interno.it

Web: <http://www.prefettura.it/bolzano/multidip/index.htm>

.....

26 Il Decreto-legge 4 ottobre 2018 n.113 Decreto unico immigrazione e sicurezza cd. "Decreto Salvini" ha modificato in diversi punti le disposizioni in materia di cittadinanza L91/1992. I termini per la conclusione delle pratiche per la concessione della cittadinanza per residenza (ex. art. 9 L. 91/1992) e anche quelli per matrimonio passano da due a quattro anni.

27 Nota: accertarsi che lo stato di origine permetta la doppia cittadinanza, altrimenti si dovrà fare rinuncia a quella di origini prima dell'acquisizione di quella italiana.

5. Lavoro

5.1. LAVORO PER I CITTADINI STRANIERI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Le lavoratrici ed i lavoratori dei paesi extracomunitari necessitano di un nulla osta al lavoro e di un permesso di soggiorno per poter lavorare in Italia.

I cittadini comunitari, compresi quelli della Romania e Bulgaria, hanno libero accesso al mercato del lavoro italiano e non necessitano di un nulla osta al lavoro.

5.2. LAVORO PER CHI VIENE DALL'ESTERO

Il presupposto per le concessioni delle autorizzazioni al lavoro è la pubblicazione dell'annuale decreto flussi, il quale stabilisce le quote di massime di ingresso per motivi di lavoro.

N.B. Attenzione, il decreto flussi non viene pubblicato con regolarità annuale.

Lavoro dipendente: autorizzazione

CHI?

Il datore di lavoro, italiano o straniero già regolarmente soggiornante in Italia.

A FAVORE DI CHI?

Per lo straniero residente all'estero che voglia intraprendere un lavoro dipendente in Italia.

COME?

Dal 2010 **le domande per autorizzazioni** al lavoro possono essere richieste esclusivamente **tramite web** sul sito del Ministero dell'Interno www.interno.it.²⁸

I moduli possono essere compilati anche prima della pubblicazione del decreto flussi, la trasmissione poi però è permessa soltanto dopo l'entrata in vigore del decreto.

.....

28 Domande cartacee non sono più ammissibile e non vengono trattate

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore/la lavoratrice deve **firmare presso l'ufficio servizio lavoro il contratto di soggiorno** e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per posta alla questura. Soltanto a questo punto il rapporto di lavoro può iniziare.

Ai cittadini stranieri è concesso l'ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro subordinato (stagionale od a tempo indeterminato), per ricerca di lavoro o per lavoro autonomo.

Il cittadino straniero può successivamente cambiare il tipo di lavoro, da lavoro subordinato a lavoro autonomo e viceversa, senza doverne informare la Questura. La conversione andrà comunicata al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Si può inoltre convertire il permesso per motivi turistici in permesso per lavoro autonomo, avendone i requisiti.

DOVE?

Le domande trasmesse in via telematica sono acquisite dal Ministero dell'Interno, il quale le inoltra alle Province di competenza. Tutte le domande vengono elaborate congiuntamente dalle Province e dalla Questura. L'ufficio servizio lavoro rilascia poi l'autorizzazione al lavoro al datore di lavoro. Una volta rilasciati i pareri positivi, la domanda, insieme alla proposta di contratto di soggiorno vanno inoltrate alle ambasciate e consolati italiani nei paesi d'origine per permettere al cittadino straniero di entrare in Italia con il visto d'ingresso per motivi di lavoro.

CHI PUÒ ESSERE DI AIUTO?

I patronati, vedi sotto!

Lavoro dipendente: assistenza legale per i problemi relativi al rapporto di lavoro

PER CHI?

Per i lavoratori dipendenti con problemi di licenziamento, provvedimenti disciplinari, differenze retributive, mobbing, discriminazioni, ecc.

CHI PUÒ ESSERE DI AIUTO?

I patronati, vedi sotto!

Lavoro dipendente: assistenza per le prestazioni sociali

PER CHI?

Per i lavoratori dipendenti con problemi relativi a malattia, infortunio, maternità, mobilità, invalidità, pensione, indennità di disoccupazione, ecc.

CHI PUÒ ESSERE DI AIUTO?

Patronati vedi elenco

<http://www.provincia.bz.it/asse/indirizzi-patronati.asp>

CAAF ACLI

Via Sassari 4/BC, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 30 16 89

E-mail: bolzano@acliservice.acli.it

CAAF ACLI

Via Alto Adige 28, 39100 Bolzano (BZ)

Telefono: 0471 30 16 89

E-mail: bolzano@acliservice.acli.it

CAAF ASGB

Via Bottai 22, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 30 82 10

E-mail: patronat@asgb.org

CAAF CGIL/AGB

Via Piacenza 54, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 92 64 02 / 0471 92 64 08

E-mail: m.gjoni@servizi-cgil.it

CAAF CGIL/AGB

Viale Trieste 78, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 19 56 111

E-mail: g.chiarella@servizi-cgil.it

CAAF CGIL/AGB

Piazza Don Bosco 1/A, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 19 56 111 / 340 5397642

E-mail: a.lucchiari@servizi-cgil.it

CAAF CGIL/AGB

Via Claudia Augusta 55/B, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 27 00 15

E-mail: a.gencarelli@servizi-cgil.it

CAAF SGB CISL

Via Milano 121/A, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 20 46 02

E-mail: info.service@sgbcisl.it

CAAF SGBCISL

Via Siemens 23, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 56 84 25 / 0471 56 84 10
E-mail: info.service@sgbcisl.it

CAAF CNA/SHV

Via Righi 9/2, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 54 67 77
E-mail: info@shv.cnabz.com

CAAF CNA/SHV

Via Milano 68, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 54 67 51
E-mail: bolzano@epasa-itaco.it

CAAF Coldiretti

Via Buozzi 16, 39100 Bolzano (2° piano)
Telefono: 0471 92 19 49
E-mail: marika.luciano@coldiretti.it

CAAF Commercianti

Via Roma 80/A, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 54 15 00
E-mail: info@commercianti.bz.it

CAAF FABI

Via Conciapelli 24, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 97 18 25
E-mail: caaf.bz@fabibz.it

CAAF HDS

Via di Mezzo ai Piani 5, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 97 80 32
E-mail: mriegler@hds-bz.it

CAAF KVW

Via Delai 10, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 32 35 96
E-mail: service.bozen@kvw.org

CAAF LVH

Via di Mezzo ai Piani 7, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 32 32 00
E-mail: bozen@lvh.it

CAAF Bauernbund

Via Canonico Michael Gamper 10, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 99 94 49

E-mail: enapa.bozen@sbb.it

CAAF UGL

Vicolo S. Quirino 2, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 27 17 06

E-mail: enas.altoadige@libero.it

CAAF UIL/SGK

Via Ada Buffolini 4, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 24 56 60

E-mail: gigi.mongelli@uilsgk.it

5.3. LAVORO AUTONOMO

Lavoro autonomo – cooperativo

PER CHI?

Anche per gli stranieri regolarmente soggiornanti è prevista la possibilità di svolgere in Italia un lavoro autonomo. Sono comunque escluse quelle attività che la legge riserva esplicitamente ai cittadini italiani. È inoltre prevista la possibilità di costituire società di capitali o di persone, di accedere a cariche societarie, e di costituire cooperative. Data la vastità delle possibilità e delle problematiche, è necessario rivolgersi alle **associazioni di categoria** per ulteriori informazioni ed approfondimenti.

Per svolgere lavoro autonomo:

- Bisogna iscriversi nella maggior parte dei casi ad un albo o ad un registro;
- Per alcune attività sono richiesti requisiti professionali specifici e in alcuni casi delle abilitazioni tramite esame;
- Per svolgere alcune attività sono necessarie autorizzazioni varie (A.S.L., Comune, ecc.);
- Per tutte le attività di lavoro autonomo è necessario aprire la partita IVA;
- L'iscrizione all'Albo o al Registro e l'apertura della **partita IVA** hanno un costo. Le imposte si pagano in proporzione al reddito, i contributi INPS e, per alcune attività, i contributi INAIL vanno versati direttamente ai diversi Enti.
- È consigliabile rivolgersi ad un commercialista di fiducia.

Per il riconoscimento delle qualifiche professionali:
<https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1006140>

CHI PUÒ ESSERE DI AIUTO?

- APA, CNA, Confesercenti, Lega delle Cooperative - Confcooperative - Coperdolomiti etc...

5.4. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: ASSEGNI FAMILIARI, PENSIONI, RECUPERO CONTRIBUTI IN CASO DI RIMPATRIO

Assegni familiari

PER CHI?

L'assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori, italiani e stranieri, regolarmente iscritti alla previdenza sociale quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superano i limiti stabiliti dalla legge.

COME?

L'interessato deve presentare la domanda, compilando un modulo disponibile presso l'INPS.

DOVE?

La domanda per gli assegni familiari deve essere presentata:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente è un lavoratore dipendente, non agricolo, con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari;
- alla sede dell'INPS, in tutti gli altri casi.

INPS

Piazza Domenicani 30, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 99 66 11

https://servizi2.inps.it/servizi/StruttureSulTerritorioInternet/wform2_nojava.aspx?parm=1&lf20=S0&parm3=140000&gf20=

Pensioni

PER CHI?

I lavoratori dipendenti, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, collaboratori domestici e lavoratori a domicilio, sono **obbligatoriamente** assicurati presso l'INPS contro i rischi della invalidità, vecchiaia e superstiti.

COME?

Le categorie di pensione dell'INPS sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di inabilità, l'assegno ordinario di invalidità e la pensione ai superstiti.

DOVE?

Per ottenere la pensione è necessario presentare la domanda all'INPS, direttamente o tramite **patronati** che assistono gratuitamente i lavoratori.

Recupero contributi in caso di rimpatrio**PER CHI?**

I lavoratori stranieri che cessano l'attività lavorativa in Italia e lasciano il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultano versati in loro favore all'INPS, maggiorati del 5% annuo. Salvo che la materia non sia regolata da convenzioni internazionali.

COME?

- Presentare apposita domanda all'INPS;
- Restituire il permesso di soggiorno alla frontiera (conservandone una fotocopia su cui far attestare dall'ufficio di frontiera l'avvenuta restituzione dell'originale);
- Il posto di frontiera restituisce il titolo di soggiorno alla Questura, la quale informa l'INPS dell'avvenuta restituzione;
- L'INPS provvede ad erogare le somme dovute in restituzione al lavoratore depositandole su un conto corrente presso un istituto bancario nel Paese del lavoratore.

DOVE?

- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)

CHI PUÒ ESSERE DI AIUTO?

- I patronati (vedi 5.2)

6. Assistenza sanitaria

6.1. ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

PER CHI?

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) presso l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di residenza o, in assenza di essa, di dimora abituale, per sé e per i familiari a carico, è **obbligatoria per i cittadini stranieri**:

- **in possesso di permesso di soggiorno** per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario o per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento o acquisto di cittadinanza
- **iscritti nelle liste di collocamento**, compresa l'assistenza riabilitativa e protesica o che comunque **svolgono un'attività lavorativa** a prescindere dal fatto che il motivo del soggiorno riportato sul permesso non preveda l'iscrizione obbligatoria al S.S.N.

Nota: Essa copre soltanto l'assistenza sanitaria erogata in Italia. Eventuali cure erogate all'estero sono a carico del paziente straniero.

L'iscrizione alla A.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno; ai fini dell'iscrizione, **in mancanza della residenza** (iscrizione anagrafica), il luogo dell'effettiva dimora è quello indicato nel permesso di soggiorno. Per i **lavoratori stagionali**, l'iscrizione si effettua alla A.S.L. del Comune indicato per il rilascio del permesso di soggiorno.

Per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta d'asilo le prestazioni sono erogate assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento e cioè in esenzione al sistema di compartecipazione alla spesa (ticket).

CHI HA DIRITTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA?

Hanno diritto:

- **gli stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno** per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, asilo, in attesa di adozione, affidamento e acquisto della cittadinanza, dietro esibizione del permesso rinnovato o della dichiarazione comprovante la richiesta di rinnovo.
- **i minori** in attesa di iscrizione (fin dalla nascita) ed i figli di stranieri iscritti al S.S.N.
- **i familiari regolari** a carico del cittadino straniero

QUANDO TERMINA L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (S.S.N.)?

L'iscrizione al S.S.N. cessa a seguito della comunicazione da parte della Questura alla A.S.L. per:

- mancato rinnovo del permesso di soggiorno
- revoca o annullamento del permesso di soggiorno
- espulsione ²⁹

CHI NON HA L'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE?

I titolari di un permesso di soggiorno per affari non hanno l'obbligo dell'iscrizione, mentre alcune categorie di lavoratori stranieri e loro famigliari non hanno l'obbligo dell'iscrizione al S.S.N. ma sono tenuti ad avere una copertura assicurativa contro il rischio di malattia, infortunio e maternità.

Questi sono:

- **dirigenti e personale straniero specializzato** di società aventi sedi in Italia, - di uffici di rappresentanza di società estere aventi sede principale in un territorio di uno stato membro dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, - di sedi principali in Italia di società italiane o di società di un altro stato membro dell'Unione Europea
- **lavoratori dipendenti, datori di lavoro** residenti all'estero **trasferiti temporaneamente** presso persone fisiche o giuridiche in Italia per determinate prestazioni
- **giornalisti** accreditati in Italia o dipendenti di organi di stampa, quotidiani, periodici, emittenti radiofoniche o televisioni estere

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che non sono iscritti al S.S.N. devono pagare le prestazioni sanitarie, urgenti e non, secondo le tariffe stabilite dalla Regione o Province autonome.

Iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale PER CHI?

È possibile l'iscrizione volontaria al S.S.N. per quegli stranieri

- **con regolare permesso di soggiorno superiore a tre mesi** per motivi diversi da lavoro subordinato o autonomo, dall'iscrizione alle liste di collocamento, da motivi famigliari, da asilo, da attesa adozione, da attesa affidamento o attesa di acquisto della cittadinanza, i quali pagano un contributo annuale valido per sé e per i famigliari a carico. Tale contributo è calcolato per un importo percentuale sul reddito conseguito nell'anno precedente (in Italia o all'estero), così come previsto per i cittadini italiani

.....
29 a meno che lo straniero non dimostri l'esistenza di un ricorso contro i provvedimenti sopra citati.

- che sono in possesso di un **permesso di soggiorno per motivi di studio** o collocati alla pari tramite il pagamento di un contributo annuale forfetario non valido per i famigliari a carico.

Stranieri non regolari

Ai cittadini stranieri senza un regolare permesso di soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti, sono garantite gratuitamente:

- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti per malattie e infortuni, e accesso ai programmi di medicina preventiva
- tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le donne italiane
- tutela della salute del minore
- vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale e cura delle malattie infettive.

Lo stato di indigenza può essere attestato mediante una autodichiarazione dell'interessato alla struttura sanitaria a cui si rivolge.

Per la prestazione agli stranieri irregolari, viene utilizzato un codice regionale identificativo valido su tutto il territorio nazionale, composto dalla sigla S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente) che è valido per la prescrizione su un ricettario regionale di farmaci erogabili dalle farmacie convenzionate, a parità di partecipazione al costo con i cittadini italiani indigenti.

Il medico di base

PER CHI?

Chi ha l'iscrizione al Servizio Sanitario (**tessera sanitaria cartacea**) ha diritto di scegliere un medico di base (detto anche di famiglia o di fiducia). Bisogna rivolgersi a questo medico per fare le visite ambulatoriali generali, per la prescrizione di farmaci, per richieste di visite specialistiche, per avere certificati di malattia (assenza dal lavoro), per visite a domicilio, se l'ammalato non può andare di persona allo studio del medico, e per altre prestazioni non specialistiche.

DOVE?

La scelta del medico di base si compie al momento dell'iscrizione presso gli sportelli dell'**A.S.L.**

Web: <http://www.asdaa.it/it/default.asp>

6.2. MATERNITÀ E INFANZIA

PER CHI?

Alla donna in gravidanza sono garantiti gratuitamente tutti gli esami medici ritenuti importanti; essa, anche senza permesso di soggiorno, durante il periodo di gravidanza, non può essere espulsa ed ha diritto a tutta l'assistenza necessaria.

DOVE?

Il **Consultorio Familiare** è il luogo più adatto e sicuro per aiutare la donna in gravidanza e per seguire, successivamente, lo sviluppo e la crescita dei bambini.

COME?

Nei primi mesi di gravidanza è molto importante fare alcune analisi per la salute del bambino e della madre: si tratta nella generalità dei casi di test medici gratuiti.

Vaccinazioni obbligatorie

PER CHI?

Per i bambini presenti sul territorio italiano sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni:

Le vaccinazioni in età infantile

Le vaccinazioni in età infantile iniziano dopo il compimento del 2° mese di vita con la somministrazione del vaccino combinato esavalente (produrre le difese contro poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae o Hib). Questo vaccino viene successivamente somministrato in altre 2 dosi, una al 5° mese e l'ultima al 11-12° mese.

Intorno al 12°-15° mese di vita viene somministrato il vaccino combinato contro morbillo, rosolia, parotite e varicella.³⁰

All'incirca all'età dell'ingresso a scuola (6° anno di vita) viene somministrato il richiamo della vaccinazione antipolio, unitamente a quello contro difterite, tetano e pertosse. Nello stesso tempo vengono invitati per la seconda dose della vaccinazione morbillo-rosolia-parotite, verticella.

Bambini appartenenti a categorie a rischio possono - su indicazione pediatrica - essere vaccinati contro l'epatite A o contro il virus che provoca l'encefalite trasmessa da zecche (TBE).

.....

Per ulteriori informazioni: opuscolo «Vaccinare protegge - Perché mi piace la vita» www.iflow.it/vaccinare

DOVE?

In genere presentandosi direttamente nell'ambulatorio negli orari previsti. www.asdaa.it/it/default.asp

6.3. CONTRACCEZIONE

La contraccezione è l'insieme dei modi per evitare gravidanze indesiderate.

DOVE?

Il miglior modo per ottenere informazioni complete sulla contraccezione è rivolgendosi ad un **Consultorio familiare**.

Consultorio Familiare Mesocops

Via dei Portici 22, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 97 66 64

Consultorio Familiare P. M. Kolbe

Vicolo Mendola 19, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 40 19 59

Consultorio Familiare AIED Sezione Andreina Emeri

Corso Italia 13, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 97 93 99

6.4. INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

PER CHI?

La donna che desidera interrompere la gravidanza è tutelata dalla legge; è possibile abortire in questi casi:

- se fatto all'ospedale pubblico;
- solo durante le prime 12 settimane di gravidanza;

DOVE?

La donna che decide di abortire può rivolgersi al **Consultorio familiare**, all'ospedale o chiedere consiglio al proprio medico.

COME?

Per interrompere la gravidanza è necessaria una prescrizione sanitaria di un medico; meglio se fatta presso il Consultorio familiare.

Per le minori di 18 anni, il Consultorio chiederà il permesso legale.

6.5. CONSULTORI FAMILIARI

Presso ogni Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) funzionano i consultori familiari che hanno il compito di assistere **gratuitamente** tutte le donne in gravidanza, anche se non hanno il permesso di soggiorno, nonché i loro figli fino alla maggiore età.

Nel Consultorio vengono svolte attività individuali, di coppia e di gruppo. In particolare vengono offerti i seguenti **servizi**:

- assistenza alla salute della donna in gravidanza (assistenza ostetrico-ginecologica, corsi di preparazione al parto, alla nascita e alla genitorialità ecc.);
- assistenza alla donna che decide di interrompere la gravidanza, in base alla legge 194/78;
- assistenza ginecologica di base per patologie connesse alla sessualità, sterilità ed infertilità;
- assistenza e consulenza per la sicura e consapevole contraccezione;
- prevenzione e diagnosi dei tumori dell'apparato genitale femminile;
- assistenza e consulenza per le problematiche psicologiche e sociali riguardanti il rapporto di coppia, il rapporto genitori-figli, la gravidanza, il parto, la sessualità, ecc.;
- mediazione familiare;
- assistenza e consulenza per le problematiche riguardanti separazioni, maltrattamenti e violenze in famiglia;
- informazioni su adozione e affidamento;
- assistenza sanitaria ai bambini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;
- vaccinazione antirubeolica (contro la rosolia) nelle donne in età fertile;
- controlli gratuiti preconcezionali.

Tutte le prestazioni sono **gratuite** e non è necessaria la richiesta del proprio medico curante.

7. Assistenza economica sociale

In Alto Adige la competenza primaria in materia di assistenza sociale è, ai sensi dello Statuto di Autonomia, propria della **Provincia Autonoma di Bolzano**.

7.1. ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI: COMUNITÀ COMPRESORIALI E AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO

La Provincia Autonoma di Bolzano ha delegato la gestione diretta dei servizi sociali ai Comuni i quali a loro volta l'hanno subdelegata alle **Comunità Comprensoriali**, e sul territorio della città di Bolzano la gestione di tutte le funzioni socio-assistenziali è stata affidata dal Comune all'**Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB)**.³¹

L'azienda dei servizi sociali di Bolzano

Dal 1° gennaio del 1999 opera sul territorio della città di Bolzano un unico Ente per la gestione dei servizi socio - assistenziali: l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano (A.S.S.B.). L'Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano, al pari delle Comunità Comprensoriali, cura, mediante interventi di promozione, mantenimento e recupero, il benessere dei cittadini presenti nel comune di Bolzano, mantenendone l'autonomia personale e familiare.

PER CHI?

- giovani;
- famiglie;
- anziani;
- persone con handicap;
- persone con disagio psichico;
- persone in situazione di disagio sociale.

COME?

- assistenza economica (reddito minimo di inserimento);
- aiuto domiciliare;
- assistenza sociale;
- assistenza pedagogica educativa;
- assistenza al posto del lavoro;
- asili nido;
- "Tagesmütter";
- consultori familiari;

.....

31 Per ulteriori informazioni: <https://www.aziendasociale.bz.it/it>

- centro di ascolto anti violenza;
- casa delle donne;
- subway – spazio giovani;
- servizio “emergenza anziani”;
- centri diurni per anziani;
- centro di assistenza diurna per anziani;
- mensa per anziani;
- soggiorni climatici per anziani non autosufficienti;
- case di riposo e centro di degenza;
- handicap e disagio psichico;
- disagio sociale (strutture e servizi per prima accoglienza ai cittadini stranieri, campi nomadi per sinti e rom, servizi per tossicodipendenti, dormitori maschili e femminili)

7.2. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

PER CHI?

Il distretto socio-sanitario è il primo punto di riferimento per tutti i cittadini di un quartiere per la soddisfazione di bisogni di tipo sociale e sanitario.

COME?

Il distretto offre:

- informazioni e consulenza sui servizi sociali e sanitari;
- prestazioni sociali e sanitarie che possono essere erogate sia nella sede del distretto, che a casa degli utenti, che in altre strutture presenti nel quartiere;

Le prestazioni socio – assistenziali offerte nel distretto sono le seguenti:

- assistenza economica;
- aiuto domiciliare;
- assistenza sociale;
- assistenza pedagogica educativa;
- assistenza al posto del lavoro;

7.3. SERVIZI DISTRETTUALI

Assistenza economica

PER CHI?

Il servizio di prestazione economica consiste nell'erogazione di somme di denaro a famiglie e singoli che si trovano in situazione di particolare difficoltà.

COME?

Le prestazioni economiche riguardano:

- **reddito minimo di inserimento** per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita come vitto e alloggio; chi usufruisce di questa prestazione può ottenere anche la certificazione per l'**esenzione dal ticket** sanitario;
- **prestazioni specifiche** per far fronte, in circostanze particolari di vita, a spese straordinarie che determinano situazioni di emergenza individuale o familiare.
- **Fra queste:**
 - rimborso spese per l'utilizzo del telesoccorso;
 - contributo a persone anziane per le spese di installazione del telefono;
 - contributo a persone in situazione di handicap per acquisto e/o adattamento automezzi;
 - copertura delle spese per l'affidamento familiare a favore dei minori;
 - contributo per l'assistenza dei bambini fino a tre anni di età presso assistenti domiciliari d'infanzia (Tagesmütter”).

Aiuto domiciliare

PER CHI?

Il servizio può essere richiesto da persone che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica, non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno.

Il servizio consiste nell'erogazione di prestazioni, direttamente a casa dell'utente e/o presso i centri diurni per anziani al fine di ridurre le esigenze di ricovero presso strutture assistenziali e residenziali.

DOVE?

Nel distretto socio – sanitario si ricevono tutte le informazioni relative al servizio e si possono presentare le domande per accedervi.

Don Bosco

Piazza Don Bosco 11, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 54 10 10

Fax: 0471 54 10 50

E-mail: distretto-amm.bolzano@sabes.it

Europa-Novacella

Via Palermo 54, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 54 11 01 / 0471 54 11 02
Fax: 0471 54 11 20
E-mail: distretto-amm.bolzano@sabes.it

Gries-San Quirino

Piazza Wilhelm-Alexander-Loew-Cadonna 12, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 90 91 22 / 0471 90 91 13
Fax: 0471 90 91 16
E-mail: distretto-amm.bolzano@sabes.it

Oltrisarco

Via Pietralba 10, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 46 94 25
Fax: 0471 46 94 30
E-mail: distretto-amm.bolzano@sabes.it

Centro-Piani-Rencio

Via Renon 37, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 31 95 03
Fax: 0471 31 95 20
E-mail: distretto-amm.bolzano@sabes.it

Assistenza sociale

PER CHI?

Il servizio di assistenza sociale interviene per i cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà costruendo insieme all'utente percorsi di aiuto. Il servizio è prestato da assistenti sociali.

LE PRESTAZIONI PREVISTE SONO:

- assistenza e consulenza sociale a famiglie e singoli con interventi per il superamento di problematiche sociali;
- informazione ed aiuto nell'accesso a servizi e strutture che si occupano di minori e famiglie;
- affidamento familiare o extrafamiliare di minori presso famiglie, istituti o comunità alloggio.

Il servizio è gratuito.

Assistenza pedagogica educativa

PER CHI?

Tutti cittadini, che hanno bisogno di aiuto e di sostegno per lo sviluppo della propria personalità.

COME?

- accoglienza ed ascolto;
- sostegno, programmazione e attuazione di interventi di carattere sociale;
- sostegno alle famiglie attraverso la consulenza e la collaborazione con i vari servizi pubblici e privati;
- organizzazione e costituzione di gruppi di volontari e di auto-aiuto;
- educazione a domicilio.

Il servizio è prestato da educatori. Le prestazioni offerte sono **gratuite**.

Assistenza al posto di lavoro

PER CHI?

L'ufficio cura e predispone progetti di inserimento lavorativo in accordo con il Servizio di inserimento lavorativo della Provincia Autonoma di Bolzano, di persone con ritardo mentale, con problemi psichici e comportamentali, con problemi motori, neurologici, invalidità fisica, con problemi di dipendenza.

8. Casa e alloggio

PER CHI E COME?

Chi cerca un appartamento ha a disposizione tre alternative:

- 1) **acquistarlo**
- 2) **prenderlo in affitto**
- 3) **presentare una domanda di assegnazione di un alloggio sociale**
- 3) **casa albergo³²**

N.B.: Ricongiungimenti familiari

Per ottenere il ricongiungimento familiare è necessario avere un appartamento abbastanza grande per ospitare tutta la famiglia in base ai criteri fissati dal Comune.

8.1. ALLOGGI IN AFFITTO

PER CHI E COME?

Per cercare una casa in affitto esistono diverse strategie, le più praticate sono:

- consultare il web su siti specializzati nell'ambito immobiliare;
- consultare i giornali che contengono annunci immobiliari;
- rivolgersi ad un'agenzia immobiliare.

In tutti i casi, una volta che è stata trovata la casa bisogna stipulare il contratto di affitto e, successivamente, depositarlo all'Ufficio del Registro. All'atto della stipula del contratto di locazione vengono generalmente **versate 3 mensilità di anticipo** come **cauzione** per pagare gli eventuali danni causati nel corso della locazione + 1 mensilità di affitto anticipato. Cioè dovrete essere in possesso di una somma sufficiente per coprire 4 mensilità di affitto di cui 3 servono come cauzione. La cauzione viene rimborsata al termine del periodo di locazione se la casa viene consegnata nelle condizioni in cui era stata affittata.

8.2. ALLOGGI SOCIALI

Gli alloggi popolari sono concessi dall'IPES (Istituto Per l'Edilizia Sociale), in base a requisiti prestabiliti e a seguito di domanda, l'IPES provvede a inserire nella **graduatoria** dei richiedenti e assegna gli alloggi in base alle disponibilità.

.....

32 I posti sono predisposti dal Comune e dalla Provincia in collaborazione con le associazioni locali private o di volontariato

La graduatoria definitiva viene resa pubblica con l'indicazione del punteggio ottenuto dal richiedente.

Il **ricorso** alla graduatoria deve essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione per l'assegnazione entro 60 giorni.

CHI PUÒ PRESENTARE UNA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO SOCIALE?

I seguenti cittadini possono presentare una domanda di assegnazione di un alloggio sociale, a condizione che siano in possesso dei requisiti normativi:

- **Cittadini italiani o appartenenti a paesi dell'Unione Europea:**
 - I richiedenti devono avere da almeno cinque anni la residenza od il posto di lavoro in Provincia di Bolzano e da almeno due anni nel Comune per il quale essi presentano domanda; fino a quando i richiedenti non avranno conseguito la durata minima della residenza o del posto di lavoro nel Comune, possono richiedere l'assegnazione nel Comune di provenienza.
- **Cittadini non appartenenti all'Unione Europea:**
 - I richiedenti devono soggiornare continuamente e regolarmente da almeno cinque anni in Provincia di Bolzano, aver svolto nel territorio provinciale un'attività lavorativa per almeno tre anni ed avere la residenza od il posto di lavoro (senza interruzione) almeno gli ultimi due anni nel Comune per il quale viene presentato la domanda.

Tutti i richiedenti devono essere altresì in possesso dei requisiti generali per poter accedere alle agevolazioni per l'edilizia abitativa, non superare il limite di reddito per l'assegnazione di un alloggio IPES (basato sulla media dei redditi dei due anni precedenti l'inoltro della domanda) e non aver rinunciato ad un alloggio IPES adeguato.

Link per il modulo della domanda di assegnazione:

http://www.ip.es.bz.it/download/2018_DOMANDA_IPES_ComuneBZ.pdf

Nota: le domande per l'assegnazione degli alloggi sociali devono essere presentate o rinnovate ogni anno.

8.3. CONTRIBUTO AL CANONE DI LOCAZIONE E PER LE SPESE ACCESSORIE (SUSSIDIO CASA)

DESCRIZIONE GENERALE

Alle famiglie e alle persone singole bisognose può essere concesso un contributo per le spese d'affitto e le spese accessorie relative all'appartamento in cui vivono. L'ammontare dipende dalla situazione economica del nucleo familiare e dalle spese effettivamente sostenute, risultanti da regolare contratto e ritenute congrue dalla Giunta provinciale.

PRESUPPOSTI D'ACCESSO

Hanno accesso alle prestazioni dell'assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

- i cittadini italiani;
- i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea;
- i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
- i titolari dello status di rifugiato;
- i titolari dello status di protezione sussidiaria.

Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, qualora legalmente soggiornanti nel territorio nazionale:

- i cittadini di Paesi terzi;
- gli apolidi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

<http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/persona-in-difficolta/default.asp>

8.4. CASE ALBERGO

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nell'attesa di trovare un alloggio in via definitiva, possono accedere ad una **casa albergo per lavoratori** se già lavorano.

Le Case albergo per lavoratori sono strutture di seconda accoglienza gestite dall'IPES o da associazioni private e di volontariato convenzionate. Per accedere alle case albergo bisogna presentare una domanda all'IPES. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.

LINK PER IL MODULO DELLE DOMANDE: [http://www.ipes.bz.it/download/2.Richiesta_per_1_ammissione_alle_case_albergo_per_lavoratori_\(versione_maggio_2018\).pdf](http://www.ipes.bz.it/download/2.Richiesta_per_1_ammissione_alle_case_albergo_per_lavoratori_(versione_maggio_2018).pdf)

CASE ALBERGO PER LAVORATORI

A Bolzano sono a disposizione sette strutture con complessivi 410 posti letto disponibili³³.

Le sistemazioni possono essere in minialloggi od in posti letto (massimo 7 posti letto) che vengono concessi ai lavoratori/lavoratrici in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolari di un regolare rapporto di lavoro o
- svolgere attività professionale di tipo autonomo o
- essere iscritti nelle liste di collocamento da non più di 8 mesi, purché al momento dell'iscrizione nelle liste di collocamento i richiedenti abbiano avuto per un anno regolare rapporto di lavoro in Provincia di Bolzano o
- seguire un progetto di inserimento lavorativo.

L'ospite paga una quota giornaliera che comprende il canone di locazione, determinato in base al canone provinciale, e le spese accessorie. L'IPES fissa la quota annualmente.³⁴

8.5. ACQUISTO DELLA CASA

ACQUISTO PRIMA CASA

La Provincia Autonoma di Bolzano concede alle famiglie ed ai single agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Si tratta di un contributo a fondo perduto, da non restituire, che viene erogato in un'unica soluzione.

Per usufruire di quest'agevolazione per l'acquisto della prima casa, il richiedente deve essere in possesso di alcuni requisiti che riguardano tra l'altro il reddito ed il patrimonio, le proprietà immobiliari dei richiedenti stessi e le proprietà immobiliari dei genitori/suoceri/figli.

.....

33 La permanenza nelle Case Albergo per lavoratori/lavoratrici non può superare i cinque anni. In caso di disponibilità di posti, l'IPES può autorizzare la permanenza oltre il termine stabilito.

Per accedere alle case albergo non sono necessari i cinque anni di residenza in Provincia di Bolzano.

34 Qualora l'ospite non si attenga alle disposizioni vigenti od a quanto indicato nella convenzione, si ha come effetto la revoca dell'assegnazione del posto letto o minialloggio.

In caso di revoca, non è possibile avere un'assegnazione per i successivi cinque anni.

REQUISITI PERSONALI DEL RICHIEDENTE:

Il richiedente deve avere la propria residenza o il posto di lavoro in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. Lo stesso vale per il convivente “more uxorio” (definito nell’ art. 7 del D.P.G.P 1999/42), se questo diventa comproprietario dell’alloggio;

Al momento della presentazione della domanda i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea devono aver soggiornato continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e devono aver svolto un’attività lavorativa (sempre nel territorio provinciale) per almeno tre anni;

Il richiedente deve avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di un richiedente celibe o nubile senza familiari a carico. Tale requisito non vale per richiedenti portatori di handicap con un’invalidità di almeno 74%;

I richiedenti che sono tenuti a dichiarare il gruppo linguistico devono allegare tale dichiarazione alla domanda di agevolazione.

Il contributo a fondo perduto³⁵ viene concesso a richiedenti, il cui reddito rientri in una delle quattro fasce di reddito. Inoltre devono raggiungere un punteggio minimo di 20 punti oltre ad un reddito minimo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1032948

MUTUI

Per contrarre un **mutuo** ci si può rivolgere agli istituti bancari. In caso di redditi bassi è possibile contrarre un mutuo ad interesse agevolato dalla Provincia di Bolzano, presentando la domanda **all’Ufficio Promozione Edilizia Abitativa**: possono accedere al mutuo provinciale solo le persone che hanno compiuto i 23 anni.

.....
 35 Per conoscere l’importo effettivo del contributo, che dipende anche dalla superficie convenzionale e dal prezzo di acquisto dell’alloggio, è indispensabile rivolgersi ad un geometra dell’ufficio tecnico per l’edilizia agevolata. È possibile anche effettuare la “simulazione” online, completa del calcolo tecnico. Nella sezione del calcolo online della superficie, del valore convenzionale e del canone provinciale si trovano ulteriori informazioni sulla superficie convenzionale e sulla superficie netta.

9. Istruzione scolastica e universitaria

La scuola permette ai giovani di crescere intellettualmente e di prepararsi alla vita professionale.

La formazione degli adulti è destinata ad aggiornare e qualificare chi è già inserito nel mondo del lavoro o, comunque, è fuori dal ciclo degli studi. Si tratta, quindi, di corsi che hanno obiettivi precisi di tipo pratico, sono di durata limitata, e spesso prevedono una parte teorica ed una parte di stage in azienda.

9.1. ISCRIZIONI SCOLASTICHE

In Italia, è obbligatorio andare a scuola dalla prima elementare (dai 5 o 6 anni) fino ai 16 anni e formarsi professionalmente fino alla maggiore età. Tutti i bambini devono essere iscritti alla scuola dell'obbligo, anche se sono privi del permesso di soggiorno. Per iscriversi alla scuola serve anche il **certificato delle vaccinazioni** ed il **certificato medico**. Nella provincia di Bolzano ci sono scuole con insegnamento in lingua italiana, scuole con insegnamento in lingua tedesca e scuole con insegnamento in lingua ladina.

COME?

L'iscrizione scolastica può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno scolastico.

- I minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità del loro permesso di soggiorno.
- I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa (quella immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età).
- Per l'approfondimento della conoscenza della lingua italiana e/o di quella tedesca possono essere attivati corsi intensivi.
- Per le modalità di comunicazione tra la scuola e le famiglie straniere, possono essere utilizzati mediatori interculturali qualificati.
- Con le associazioni straniere e con le associazioni di volontariato la scuola può attivare progetti di accoglienza e iniziative di educazione interculturale.

9.2. L'ASILO NIDO

Il Comune di Bolzano gestisce gli asili nido per tramite l'ASSB. Possono essere iscritti i bambini a partire dal 3° mese di età e fino al compimento dei 3 anni. Si può fare domanda subito dopo la nascita del bambino. La frequenza non è obbligatoria ma al protrarsi delle assenze la famiglia viene invitata a ritirare il bambino. Il servizio è a pagamento. L'orario va, in genere, dalle 7.30 alle 17.00.

Per informazioni prego rivolgersi all'Ufficio Servizi alla Famiglia dell'ASSB

ELENCO DEGLI ASILO NIDO COMUNALI:

- Asilo Nido Casanova
- Asilo Nido Firmian
- Asilo Nido Il Grillo
- Asilo Nido Il Panda
- Asilo Nido Il Quadrifoglio
- Asilo Nido Il Sole
- Asilo nido Il Veliero
- Asilo Nido La Farfalla
- Asilo Nido La Nuvola
- Asilo Nido L'Acquario

9.3. LA SCUOLA MATERNA

Le Scuole dell'infanzia a Bolzano sono suddivise per zona di pertinenza e gestite dal Servizio Scuole dell'Infanzia del Comune di Bolzano (ad eccezione delle Scuole dell'infanzia private convenzionate con il Comune di Bolzano)

È possibile iscrivere i bambini a partire dai 3 anni e fino ai 5 anni. Ci sono scuole materne comunali e anche scuole materne gestite da privati. Per le scuole pubbliche l'iscrizione va fatta, in genere, presso la scuola (quella più vicina a casa) nei mesi di gennaio e febbraio.

ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Per tutte le informazioni inerenti la procedura di accesso alle scuole dell'Infanzia i genitori si possono rivolgere alla coordinatrice della scuola stessa o in alternativa:

- per le scuole dell'infanzia in lingua italiana presso il Centro di Ricerca e Documentazione della Provincia Autonoma di Bolzano, Via Duca d'Aosta 101, Bolzano - Telefono: 0471 400 719;

- per le scuole dell'infanzia in lingua tedesca presso la Direzione didattica delle Scuole dell'Infanzia in lingua tedesca, Via Brennero 3, Bolzano - Telefono: 0471 982 200.

ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.comune.bolzano.it/servizi_context01.jsp?ID_LINK=3742&area=51

La scuola dell'obbligo: caratteristiche comuni alle scuole del primo grado e del secondo grado primo ciclo (elementari e medie)

La scuola **inizia a settembre e termina a giugno** (anno scolastico). Iscrizione e la frequenza sono obbligatorie e gratuite. La scuola accetta nuovi alunni in classe in qualsiasi periodo dell'anno. Per bambini che hanno già frequentato le scuole all'estero sarà la scuola a decidere in quale classe inserirli. Ci si iscrive presentando domanda alla scuola che si preferisce (in genere a quella più vicina a casa) durante il mese di gennaio precedente all'inizio della prima classe. L'ammissione alla classe successiva dipende dalla **promozione** dell'alunno da parte degli insegnanti che valutano l'apprendimento dell'alunno. Se questo è stato insufficiente in più materie di insegnamento, l'alunno può essere **bocciato** e dovrà in tal caso ripetere la classe.

Tra le materie di insegnamento è prevista la religione, per la quale è possibile fare domanda di esonero. Alla fine e a metà dell'anno scolastico, gli alunni ricevono una valutazione scritta sul loro grado di apprendimento nelle singole materie di insegnamento da parte di tutti gli insegnanti che il genitore deve firmare e far restituire alla scuola. Normalmente i bambini ricevono dei compiti da fare a casa per approfondire quanto imparato in aula. I libri sono in prestito gratuito e, a fine anno scolastico, devono essere restituiti alla scuola che li presterà ad altri studenti.

Due volte l'anno i genitori possono incontrare tutti le/gli insegnanti (**udienze generali**).

Ogni insegnante un giorno alla settimana è disponibile a scuola per parlare con i/l genitori/e per informazioni e consigli rispetto all'andamento scolastico del figlio (**udienza singola**).

Per aiutare il rapporto tra genitori e scuola, i genitori nominano fra loro un **rappresentante di classe**.

Le assenze da scuola, l'entrata ritardata e l'uscita anticipata devono essere sempre giustificate compilando l'apposito libretto di comunicazione scuola famiglia o tramite il **registro digitale**.

Il registro digitale è uno strumento importante di comunicazione via web fra scuola e genitori. In esso vengono segnalati i voti degli allievi, le assenze, i compiti assegnati per materia e le valutazioni di intermedie (primo quadrimestre) e di fine anno dell'apprendimento insieme ad altri documenti importanti.

In caso di malattia, dopo 5 giorni consecutivi di assenza si deve tornare a scuola, oltre che con la giustificazione firmata dal genitore, con un certificato del medico.

Diverse scuole elementari prevedono di aiutare i bambini che hanno difficoltà a capire la lingua utilizzando dei mediatori culturali della madrelingua del bambino per un periodo limitato.

Se la scuola lo prevede, è possibile iscrivere un bambino ad una classe con orario prolungato, in genere fino alle ore 16:00 (tempo pieno). Oltre alle lezioni previste dal calendario scolastico, diverse scuole organizzano attività extrascolastiche o visite didattiche, generalmente prevedono il pagamento di una quota d'iscrizione.

I bambini possono usufruire della mensa scolastica iscrivendosi al servizio di ristorazione scolastica.

Per info: https://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LIN-K=1146&area=51

Vi sono anche attività specifiche in orario extrascolastico destinate ai bambini stranieri come quelle organizzate a Bolzano dalle direzioni di alcune scuole con la collaborazione di diverse cooperative sociali ed associazioni attive in ambito locale.

ISCRIZIONI

Per le scuole primarie (elementari), secondarie di I (medie) e di II grado (superiori), le domande possono essere presentate:

- in modalità OnLine,
- oppure, in alternativa, in modalità cartacea presso le segreterie scolastiche.

Iscrizione alle scuole dell'infanzia, invece, va effettuata solo in modalità cartacea;

per l'iscrizione serve la registrazione sul portale MyCivis³⁶

ulteriori info: http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/Iscrizioni_OnLine_presentazione.pdf

www.my.civis.bz.

.....

36 www necessario attivare prima la carta dei servizi in qualsiasi comune dell'Alto Adige e, successivamente, collegarsi al portale my.civis.bz.

Per problemi tecnici relativi alla carta dei servizi ed al servizio online rivolgersi al Call Center - numero verde 800 816836, o inviare una e-mail a servicedesk@provinz.bz.it

9.4. LA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE)

PER CHI?

Per tutti i bambini e le bambine che hanno compiuto i 6 anni di età. Devono iscriversi alla prima classe della scuola primaria tutti i bambini e le bambine che compiono i 6 anni entro il 31 agosto, ma si possono iscrivere anche i bambini e le bambine che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

COME?

La durata normale è di cinque anni. Alla fine del quinto anno si sostiene un esame finale di licenza elementare, superato il quale ci si può iscrivere alla scuola media inferiore.

Info: https://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LIN-K=2364&area=0

9.5. LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (MEDIA)

PER CHI?

Per tutti i bambini e le bambine che hanno superato l'esame di quinta elementare o, generalmente al compimento del 11° anno di età, hanno un titolo equivalente conseguito nel Paese di origine riconosciuto come adeguato dalla scuola. Se non vi sono state bocciature, gli alunni terminano la scuola media inferiore a 14 anni. Se non si supera l'esame di licenza media al termine del terzo anno, la frequenza è obbligatoria almeno fino al compimento dei 16 anni.³⁷

COME?

La durata normale è, quindi, di tre anni. Alla fine del terzo anno si sostiene un esame di licenza media finale che consente di iscriversi alla scuola media superiore.

.....

37 Per l'anno scolastico 2018/19 l'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado dello stesso Istituto comprensivo frequentato è disposta d'ufficio entro il 31.01.2018. Se la scuola primaria frequentata non fa parte di un Istituto comprensivo con scuola secondaria di I grado, l'iscrizione avviene comunque d'ufficio alla prima classe della scuola secondaria di I grado competente per territorio. L'iscrizione alle seconde e terze classi è disposta d'ufficio.

9.6. LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SUPERIORE)

L'iscrizione è possibile solo a chi ha superato l'esame di licenza media, quindi a partire dai 14 anni. Sono scuole superiori i licei (classico, scientifico, linguistico, artistico), gli istituti tecnici (per ragionieri, geometri, periti industriali), gli istituti professionali (settore commerciale e turistico, settore industria e artigianato), l'istituto magistrale. La scuola media superiore dura, salvo alcune eccezioni, cinque anni e si conclude con un esame finale, superato il quale viene rilasciato il diploma di stato, che permette l'iscrizione all'università o alla frequenza di corsi di specializzazione post-diploma.

La domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II grado può essere presentata:

- in modalità online ³⁸
- in alternativa in modalità cartacea presso le segreterie scolastiche

Le iscrizioni alle prime classi sono vincolanti. L'iscrizione alle classi successive alla prima è disposta d'ufficio.

9.7. L'UNIVERSITÀ

UNIBZ aperta a Bolzano dal 1997, ha un distintivo tratto internazionale

STUDIARE IN UNIBZ

UNIBZ offre più di 20 corsi di studio trilingui nei seguenti ambiti: economia, scienze naturali, ingegneria, informatica, scienze della formazione e comunicazione nonché design e arti. Alcune magistrali vengono offerti solo in inglese.

Info: <https://www.unibz.it/it/applicants/studying-at-unibz/>

La scuola privata:

Attualmente nella provincia di Bolzano esistono diversi asili nido e scuole materne gestite da privati, nonché scuole elementari e scuole medie inferiori e superiori private. Tra le scuole private ve ne sono alcune che consentono di seguire corsi di recupero scolastico, fino al conseguimento del diploma di maturità.

.....

38 È necessario attivare prima la carta dei servizi in qualsiasi comune dell'Alto Adige e, successivamente, collegarsi al portale my.civis.bz.

Per problemi tecnici relativi alla carta dei servizi ed al servizio online rivolgersi al Call Center - numero verde 800 816836, o inviare una e-mail a servicedesk@provinz.bz.it

9.8. LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI

Per gli adulti che non possiedono il titolo di studio della scuola dell'obbligo esistono i corsi serali per lavoratori, detti delle "150 ore". Per seguire le lezioni, gli iscritti hanno la possibilità di ottenere delle facilitazioni rispetto all'orario sul posto di lavoro. La durata corrisponde a quella dell'anno scolastico. Informazioni possono essere chieste alla **scuola media Leonardo da Vinci**.

A Bolzano e nei principali centri della Provincia si organizzano anche **corsi di lingua per stranieri**. Per corsi di italiano, a Bolzano, ci si può rivolgere alla **scuola media Dante Alighieri** o ad **enti privati di formazione** specializzati in campo linguistico. A Bolzano, in via Piave 3, il **Servizio Fondo Sociale Europeo FSE** informa su tutti i corsi di formazione e di aggiornamento professionale che sono organizzati in provincia con contributi dell'Unione Europea.

9.9. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

La competenza per il **riconoscimento dei titoli** conseguiti in Paesi esteri per l'accesso all'istruzione universitaria è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitaria i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

9.10. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di un **titolo abilitante all'esercizio di una professione** conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendono iscriversi a ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, possono chiederne il **riconoscimento** ai fini dell'esercizio in Italia delle professioni corrispondenti. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al **Ministero competente** e deve indicare la professione o le professioni in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

9.11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Iscrizione del cittadino straniero negli albi professionali e quella negli elenchi speciali, per **le professioni sanitarie** sprovviste di ordine o collegio professionale, sono disposti, previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal **Ministero della salute**, competente anche per il **riconoscimento di titoli accademici, di studio e di formazione professionale**, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie conseguiti all'estero e l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposti, previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna categoria, dai decreti annuali del Presidente del Consiglio.

10. Formazione professionale

La Provincia Autonoma di Bolzano offre scuole professionali con lingua d'insegnamento italiana o tedesca.

Presso le due Formazioni professionali di Bolzano sono disponibili due **Servizi di Orientamento professionale**.

COME?

Le tipologie formative della Formazione professionale sono fondamentalmente tre:

- formazione a tempo pieno;
- l'apprendistato;
- formazione continua.

DOVE?

Gli interventi formativi sono organizzati sia dalla Formazione Professionale Italiana, che dalla Formazione Professionale Tedesca e Ladina.

10.1. LE TIPOLOGIE FORMATIVE

La formazione a tempo pieno

PER CHI?

I corsi di Formazione a tempo pieno sono indirizzati a coloro che hanno terminato la scuola media inferiore o che sono in possesso di una qualifica professionale o che hanno un diploma di stato.

COME?

I corsi vengono progettati e proposti considerando le esigenze del mercato del lavoro nei seguenti principali settori: agrario, alberghiero, commercio e servizi, industria e artigianato, delle professioni sociali.

DOVE?

Gli interventi formativi sono organizzati sia dalla Formazione Professionale Italiana, sia dalla Formazione Professionale Tedesca e Ladina.

Apprendistato

Alcuni contratti di lavoro consentono ad un'azienda di assumere un giovane con l'impegno di fargli seguire, per una parte dell'orario di lavoro, attività di formazione svolte presso la Scuola professionale provinciale.

PER CHI?

L'apprendistato, di norma dura tra i 3 ed i 5 anni, permette di acquisire l'insieme delle competenze necessarie per esercitare una professione. Possono partecipare ai corsi di apprendistato i giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico e che non abbiano superato l'età di 25 anni; in casi particolari l'età massima può essere elevata fino a 29 anni.

COME?

È una forma speciale di contratto di lavoro in cui è prevista la collaborazione tra l'azienda e la scuola professionale nella formazione dell'apprendista cui spetta una remunerazione per le sue prestazioni lavorative.

DOVE?

Gli interventi formativi sono organizzati dalla Formazione Professionale Italiana, dalla Formazione Professionale Tedesca e Ladina e dall'Ufficio Apprendistato.

Formazione Professionale in lingua tedesca

via Dante 3, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 41 69 16

Web: <http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale-tesdesca/>

Corsi di formazione professionale in lingua italiana

Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

via S. Geltrude 3, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 41 44 00

Fax: 0471 41 44 99

E-mail: fp@provincia.bz.it

PEC: formazioneprofessionale.berufsbildung@pec.prov.bz.it

Web: <http://www.provinz.bz.it/formazione-professionale/>

La formazione continua sul lavoro**PER CHI?**

La formazione continua è rivolta a soggetti adulti, occupati o in cerca di occupazione.

Il Servizio di Formazione Continua sul Lavoro ha il compito di promuovere l'offerta di formazione continua sia per i singoli lavoratori che vogliono accedere individualmente a percorsi formativi di ri/qualificazione ed aggiornamento professionale, che per le Aziende del territorio provinciale che ricercano risposte formative per adeguare o mantenere la propria competitività sul mercato.

COME?

La formazione continua prevede le seguenti attività:

- indirizzate al lavoratore che desidera adeguare o elevare il proprio livello professionale;
- formative promosse dalle aziende, in stretta connessione con le innovazioni tecnologiche o organizzative.

DOVE?

Gli interventi formativi sono organizzati dal **Servizio Formazione continua sul lavoro** sia dalla Formazione Professionale Italiana, sia dalla Formazione Professionale Tedesca e Ladina.

Corsi di formazione continua della formazione professionale tedesca

Centro di coordinamento Formazione continua

via Dante 3, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 41 69 16

Fax: 0471 41 69 39

E-mail: weiterbildung.berufsbildung@provincia.bz.it

PEC: weiterbildung.berufsbildung@pec.prov.bz.it

Web: <http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale-tedesca/>

Corsi di formazione professionale in lingua italiana

Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

via S. Geltrude 3, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 41 44 00

Fax: 0471 41 44 99

E-mail: fp@provincia.bz.it

PEC: formazioneprofessionale.berufsbildung@pec.prov.bz.it

Web: <http://www.provinz.bz.it/formazione-professionale/>

11. La tutela dei diritti

11.1. DIRITTO ALLA DIFESA

11.2. IL GRATUITO PATROCINIO

PER CHI?

A tutti i cittadini stranieri sono garantiti gli stessi diritti alla difesa dei cittadini italiani.

COME?

I cittadini stranieri indagati o imputati, che non hanno un reddito sufficiente per pagarsi un avvocato, né in Italia né all'estero, hanno diritto al **gratuito patrocinio**, possono cioè scegliere il proprio difensore che sarà pagato dallo Stato.

Il gratuito patrocinio può essere richiesto:

- nel procedimento penale;
- nella fase dell'esecuzione della pena;
- nel procedimento penale a carico di minorenni;
- nei procedimenti davanti al Tribunale di Sorveglianza.

DOVE?

La richiesta per ottenere il gratuito patrocinio può essere fatta con domanda scritta e depositata (spedita via raccomandata) alla cancelleria del giudice che segue il procedimento giudiziario.

11.3. IL DIFENSORE CIVICO

PER CHI?

Il difensore civico è a disposizione di tutti i cittadini per tutelarli gratuitamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.

COME?

Il difensore civico ha il ruolo di garante con il compito di segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

11.4. DISPOSIZIONE A FAVORE DEI MINORI

- **Il figlio minore** dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori **fino al compimento del 14° anno di età** e segue la condizio-

ne giuridica del genitore con il quale convive, o la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.

- Sempre fino al 14° anno di età, **il minore che risulti affidato** (ai sensi dell'art. 4 della legge 4.05.1983, n. 184), è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole.
- L'assenza occasionale e temporanea dall'Italia non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
- **Al compimento del 14° anno di età**, al minore è rilasciato un **permesso di soggiorno per motivi familiari**, valido fino al compimento della maggiore età,
- Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, può autorizzare l'ingresso o la permanenza di un familiare, per un periodo determinato, anche in deroga alle disposizioni della legge sull'immigrazione.
- Qualora debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del Questore, dal Tribunale per i minorenni.

11.5. MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

Il Testo unico sull'immigrazione prevede alcune importanti rimedi contro atti di discriminazione razziale e di intolleranza verso gli stranieri.

Inoltre La legge 25 giugno 1993, n. 205 è un atto legislativo della Repubblica Italiana che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista, e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici.³⁹

.....
39 L'art.1 («Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi») dispone quanto segue:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] è punito:

- a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.»

PER CHI?

Sono misure dirette a punire chi compie atti di discriminazione per motivi di “razza e colore”, di appartenenza “nazionale, religiosa o etnica” e chi mette in pericolo il riconoscimento e l’esercizio dei diritti umani in ogni settore della vita pubblica.

CONTRO DI CHI?

Queste misure sono rivolte contro:

- Pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero, lo discriminino ingiustamente;
- chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire ad uno straniero beni o servizi offerti al pubblico;
- chiunque imponga illegittimamente condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto a causa della sua condizione di straniero;
- chiunque impedisca l’esercizio di un’attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero;
- chiunque compia discriminazioni sul luogo di lavoro nei confronti di uno straniero
- chiunque adotti comportamenti xenofobi e razzisti.

COME E DOVE?

La denuncia va presentata per iscritto presso la cancelleria del Giudice del Tribunale ordinario del luogo di domicilio di chi la presenta.

12. Cultura, educazione interculturale

12.1. CENTRI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

12.2. EDUCAZIONE INTERCULTURALE

PER CHI?

I cittadini stranieri presenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano possono usufruire dei servizi offerti dai centri per lo sviluppo della cultura e l'apprendimento delle lingue.

COME?

Le istituzioni preposte intervengono a livello giovanile, extrascolastico, nel settore dell'educazione permanente ed in campo scientifico.

DOVE?

La promozione dell'apprendimento delle lingue è compito dell'**Ufficio Bilinguismo e lingue straniere**, per la ripartizione Cultura italiana, e dall'**Ufficio Educazione Permanente** per la ripartizione Cultura tedesca.

<http://www.provincia.bz.it/arte-cultura/>

12.3. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

PER CHI?

Sia la Provincia Autonoma di Bolzano che il Comune di Bolzano mettono a disposizione di singoli oppure di Associazioni, con sede in Provincia di Bolzano, risorse finanziarie e umane a favore della promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà nei paesi in via di sviluppo.

COME?

Gli interessati possono presentare domanda di contributo sulla base dei criteri stabiliti nei bandi pubblicati dal Servizio per la cooperazione allo sviluppo della Provincia Autonoma di Bolzano o dall'Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione sociale del Comune di Bolzano.

Info: <http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/cooperazione-sviluppo/default.asp>.

http://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LINK=3071&area=39

DOVE?

L'ufficio competente per il coordinamento di tali risorse è per la Provincia **Ripartizione Presidenza, Ufficio Relazioni estere e volontariato**, per il Comune di Bolzano dall'Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione sociale.

Sistema di educazione permanente

A Bolzano esistono attualmente una decina di agenzie di educazione permanente che offrono una vasta gamma di corsi, seminari, convegni, cicli di conferenze in diverse aree tematiche.

Per maggiori informazioni: <http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/educazione-permanente/default.asp>

GLI ALTRI SETTORI DI CUI SI OCCUPA L'UFFICIO SONO:

BIBLIOTECHE:

Il settore Biblioteche rappresenta un fondamentale punto di riferimento per le attività culturali.

EDITORIA:

L'attività editoriale riguarda gli interventi in favore delle attività culturali.

CENTRO AUDIOVISIVI BOLZANO:

Il Centro Audiovisivi opera con i servizi offerti a sostegno delle attività culturali rientrano la mediateca - con il prestito di film d'autore, libri sul cinema, riviste specializzate, documentari sulla storia e cultura locale, sulle arti e i nuovi media - e la sala montaggio - con l'assistenza tecnica per i montaggi audio e video di produzioni di carattere educativo e culturale e la consultazione dell'archivio digitale dei filmati dell'Istituto Luce riguardanti l'Alto Adige.

Per maggiori informazioni contatta l'Ufficio 15.2. Provincia autonoma di Bolzano